

QUESITI

STEFANO CIAMPI

Metamorfosi dell'appello: considerazioni sull'abolizione del gravame del pubblico ministero

La Commissione Lattanzi ha teorizzato l'abolizione dell'appello del pubblico ministero e della parte civile, con l'effetto di trasformare il gravame in una prerogativa dell'imputato. Nonostante il Governo abbia lasciato quel disegno fuori dall'orizzonte della "riforma Cartabia", l'interrogativo circa l'ortodossia della proposta conserva interesse e impone di misurarsi con diversi paradigmi metaprimari, costituzionali e convenzionali. In particolare, il principio di parità delle parti, arbitro degli scrutini condotti a valle delle "riforme Pecorella e Orlando", suggerisce di correggere il tiro della Commissione, rivedendo al ribasso anche le *chance* reattive dell'imputato, al fine di riequilibrare le perdite patite dall'organo d'accusa. Il risultato è una profonda metamorfosi dell'appello, la cui traduzione in atto richiederebbe la contestualizzazione all'interno di una riforma complessiva del procedimento penale, orientata ad attuare fino in fondo i canoni del modello accusatorio: irrinunciabile premessa, questa, per poter ragionare dell'appello in termini di eccezionalità.

On the Abolition of the Public Prosecutor's Power of Appealing.

The essay deals with the issue of the abolition of the public prosecutor's power of appealing, as conceived by the so-called Lattanzi Committee, highlighting the "dangerous liaisons" with the case law of the Italian Constitutional Court on the principle of equality of arms. The primary purpose of this essay is to identify and develop some essential correctives to the aforementioned Committee's project, in order to ensure the respect of fair trial's fundamental principles.

SOMMARIO: 1. L'abolizione dell'appello del pubblico ministero nella proposta della Commissione Lattanzi. - 2. Azione penale obbligatoria e appello del pubblico ministero. - 3. Legge Pecorella e opzioni normative intrinsecamente contraddittorie: moniti al legislatore in prospettiva *de iure condendo*. - 4. Il *match clou* si gioca sul campo del principio di parità delle parti. - 5. La voce della Corte costituzionale: dentro o fuori dal coro? - 6. La riforma Orlando. - 7. Lo scrutinio di legittimità costituzionale della riforma del 2018. - 8. Abolizione dell'appello del pubblico ministero e giurisprudenza della Corte costituzionale: proposte di modifica al progetto della Commissione Lattanzi. - 9. (*Segue*): L'abolizione dell'appello dell'imputato contro le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria. - 10. (*Segue*): L'abolizione dell'appello dell'imputato contro le sentenze di proscioglimento. - 11. (*Segue*): La riforma dei casi di appello al cospetto del principio di parità delle parti. - 12. (*Segue*): Cenni sulla parte civile. - 13. Riflessioni conclusive.

1. *L'abolizione dell'appello del pubblico ministero nella proposta della Commissione Lattanzi.* Complice un intenso e inesausto dibattito sul *quid proprium* del giudizio di seconde cure, la materia dei "casi di appello" non ha requie.

Da un anno a questa parte, l'ago magnetico della bussola delle riforme punta verso l'abolizione dell'appello del pubblico ministero e della parte civile, con l'effetto di tramutare l'innesco del secondo grado di giudizio in una prerogativa dell'imputato e, dunque, in una peculiare forma di esercizio del diritto di difesa: va in questa direzione la proposta della Commissione di studio presie-

duta da Giorgio Lattanzi che, incaricata dal Governo il 16 marzo 2021, ha ufficializzato l'esito dei propri lavori due mesi più tardi¹.

Più cauto, tuttavia, l'Esecutivo che ha preferito lasciare fuori dal circuito dell'attuale riforma della giustizia penale un tema così scottante, il quale, gravido com'è d'implicazioni ideologiche e sistematiche, avrebbe rischiato di rallentare od ostacolare, nelle aule parlamentari, la marcia a tappe forzate di quel progetto di legge governativo che, nel settembre scorso, è giunto in tempi da *record* all'approvazione da parte delle Camere².

Sennonché, il dado è tratto.

La Commissione Lattanzi ha, infatti, prospettato e argomentato un'innovazione che la contingente scelta politica non riesce, di per sé, a eclissare: l'abolizione del gravame di merito dell'organo d'accusa, adesso tenuta dietro le quinte, potrebbe, in un futuro prossimo, entrare in scena. Queste pagine sono dedicate ad essa e, segnatamente, alle *chance* che avrebbe di superare il vaglio della Corte costituzionale, ove venisse tradotta in legge.

2. Azione penale obbligatoria e appello del pubblico ministero. Sarebbe velleitaria l'idea di abolire *tout court* l'appello del pubblico ministero, se il gravame ricadesse all'interno del perimetro delle prerogative che danno corpo all'obbligatorietà dell'azione penale: raffigurazione, questa, che, se osservata dall'alto del colle del Quirinale, con le vedute di Palazzo della Consulta, ha rivelato, nel corso del tempo, una geometria variabile.

È risaputo, infatti, che la Corte, negli anni Settanta del secolo scorso, declinò il potere di appello del magistrato requirente come «un'estrinsecazione ed un aspetto dell'azione penale», traducendolo in «un atto dovuto», quando si tratti di chiedere al giudice superiore «di emettere una diversa decisione, più conforme alla pretesa punitiva»³.

Illo tempore, tale premessa costò la testa all'appello incidentale, concepito dal codice Rocco come una prerogativa esclusiva del pubblico ministero, ma tacciabile - a fronte dell'entrata in vigore della Carta fondamentale - di un peccato d'incoerenza, incompatibile proprio con i portati dell'art. 112 Cost. Invero, la scelta «di lasciar scadere i termini per l'impugnazione, manifestando implicitamente il convincimento che l'esercizio dell'azione penale non [dovesse] esprimersi anche nella proposizione dell'appello» e quella «di esperire

¹ Precisamente, il 24 maggio 2021.

² Il riferimento è alla legge 27 settembre 2021 n. 134, nota anche come “riforma Cartabia” della giustizia penale.

³ Corte cost., n. 177 del 1971.

successivamente il gravame [incidentale], fuori dei termini ordinari stabiliti dal codice per [l'appello principale], si passavano il testimone in un'ideale staffetta corsa in direzioni opposte, integrante (sono sempre parole dei giudici di Palazzo della Consulta) «un comportamento contraddittorio», irrispettoso del rigido statuto costituzionale della pubblica accusa.

Il nesso stringente tra azione penale obbligatoria e potere d'impugnazione, dunque, segnò le sorti del gravame incidentale del magistrato requirente, in quanto l'obbligatorietà impegna ferrea la logica della coerenza, al punto da rendere preferibile il sacrificio radicale di quel potere del pubblico ministero a una sua sopravvivenza carica d'ambiguità.

Quel nesso, tuttavia, se riferito all'appello principale, finisce per trincerarlo dietro una cortina di ferro.

L'appello principale, infatti, non presenta le asserite incongruenze, peculiari del gravame incidentale. Perciò, ricoverare il primo sotto l'usbergo dell'azione penale obbligatoria, annoverandolo tra le manifestazioni d'essa, significherebbe porlo al riparo da eventuali manovre legislative intese a limitarlo o addirittura a sopprimerlo: manovre che si porrebbero in rotta di collisione con le implicazioni dell'art. 112 Cost.

Simile linea di pensiero trova credito in dottrina, ove si contesta⁴ che, dopo la sentenza di primo grado, le suddette implicazioni si allentino: per giungere a questa conclusione - si osserva - occorrerebbe dimostrare che ciò che, per una certa fase del processo, è pubblico, doveroso e irrinunciabile, si può trasformare in una prerogativa disponibile.

Sennonché, è stata proprio la Corte costituzionale a invertire la marcia *in subiecta materia*, accedendo a un'impostazione più duttile del tema.

La sentenza capostipite della nuova stagione risale al 1995⁵, quando i giudici di Palazzo della Consulta sono tornati a occuparsi dell'appello incidentale, nella nuova veste cucita dai *conditores* nel 1988. Nell'occasione, la Corte costituzionale ha esplicitamente negato che sia rinvenibile una diretta correlazione tra obbligo, costituzionalmente sancito, di esercitare l'azione penale e potestà di appellare del pubblico ministero e ha, anzi, valorizzato, nella disciplina codicistica, molteplici elementi, rivelatori dell'autonomia dei gravami

⁴ Cfr., sia pure con diversità di accenti, CERESA-GASTALDO, *Non è costituzionalmente tollerabile la menomazione del potere di appello del pubblico ministero*, in *Cass. pen.*, 2007, 1904; CORDERO, *Un'arma contro due*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 810; GREVI, *Appello del pubblico ministero e obbligatorietà dell'azione penale*, in *Cass. pen.*, 2007, 1414.

⁵ Corte cost., n. 280 del 1995, con nota di PERONI, *Infondati i dubbi d'incostituzionalità sull'appello incidentale del p.m.*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 49, il quale rimarca l'assenza, nel dettato costituzionale, di solidi indici idonei a convalidare l'assimilazione tra iniziativa penale e potestà d'impugnare.

dalla dimensione dell'azione penale.

Un *overturning* dell'esegesi dei rapporti fra portati dell'art. 112 Cost. e impugnazioni del magistrato d'accusa che ha inaugurato un lungo corso giurisprudenziale⁶, il quale ha riposizionato le coordinate di riferimento della materia, in modo tale da suffragare, in questa sede, un primo ordine di conclusioni: se il disegno menzionato in apertura, contemplante l'abolizione *tout court* dell'appello del pubblico ministero, venisse tradotto in legge, la manovra – salvo un *coup de théâtre* – non verrebbe censurata dai giudici di Palazzo della Consulta per violazione dei canoni dell'obbligatorietà dell'azione penale.

3. *Legge Pecorella e opzioni normative intrinsecamente contraddittorie: moniti al legislatore in prospettiva de iure condendo.* Quando la legge 20 febbraio 2006 n. 46 decretò l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, fatta salva l'ipotesi del gravame corroborato dalla sopravvenienza di prove decisive, si assistette a una riforma ad ampio spettro, poiché la scelta di elevare a eccezione l'ipotesi dell'appello avverso le sentenze liberatorie si riverberò sull'architettura della cognizione penale, modificandone la struttura complessiva⁷.

Da qui, i confronti sul piano tecnico e dogmatico che – riecheggiando e amplificando quelli della fase prodromica alla promulgazione della legge⁸ – animarono un acceso dibattito sulla legittimità costituzionale del nuovo assetto normativo, sino a che la scure della Corte costituzionale non calò sul nodo gordiano, ponendo nel nulla la manovra riformatrice in parola: lo fece, com'è

⁶ *Inter alia*, cfr., rispetto alla riforma dei casi di appello da parte della legge 20 febbraio 2006 n. 46, Corte cost., n. 26 del 2007; rispetto alla riforma dell'art. 593 c.p.p. da parte del d.lgs. 6 febbraio 2018 n. 11, Corte cost., n. 34 del 2020.

⁷ Leggasi, tra gli altri, ORLANDI, *La riforma del processo penale fra correzioni strutturali e tutela "progressiva" dei diritti fondamentali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 1138.

⁸ Non si dimentichi che, ai sensi dell'art. 74 Cost., il Presidente della Repubblica rinviò al Parlamento il testo in prima battuta approvato dalle Camere, formulando diversi ordini di rilievi critici (leggibili in *Guida dir.*, 2006, n. 5, 120) nei confronti di un provvedimento legislativo il quale prevedeva l'esclusione incondizionata dell'appello avverso le sentenze di proscioglimento. In tema, con diversità di vedute circa l'intervento presidenziale, FERRUA, *Inappellabilità: squilibri e disfunzioni. No dal Colle per salvare la Cassazione*, in *Dir. e giust.*, 2006, n. 5, 88; ID., *Riforma disorganica: era meglio rinviare. Ma non avremo il terzo giudizio di merito*, *ivi*, 2006, n. 9, 79; FRIGO, *Un intervento coerente con il sistema*, in *Guida dir.*, 2006, n. 10, 100; FROSINI, *L'inappellabilità del pubblico ministero come principio di civiltà giuridica*, *ivi*, 2006, n. 4, 9; MARZADURI, *Legge Pecorella: "luci e ombre" di un forte messaggio presidenziale*, *ivi*, 2006, n. 5, 12; RANDAZZO, *Un testo in armonia con il giusto processo che ristabiliva i principi di civiltà giuridica*, *ivi*, 2006, n. 5, 13; SCALFATI, *Salvo eccezioni appellabile la sola condanna*, *ivi*, 2006, n. 10, 54; SPANGHER, *Ma la legge è necessaria: ecco perché. Servono più garanzie ai diritti di difesa*, in *Dir. e giust.*, 2006, n. 5, 92).

noto, con un trittico di sentenze⁹, i cui argomenti rivelano una pregnanza e un rilievo tali da farne, a tutt'oggi, fondamentali termini di riferimento nella giurisprudenza costituzionale in materia.

Sulla scia di numerosi precedenti, la Corte ha riaffermato, da un lato, che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non frustra, di per sé, di riconoscimento costituzionale; dall'altro, che il potere d'impugnazione nel merito della sentenza di primo grado da parte del pubblico ministero è più cedevole, a fronte di esigenze contrapposte, rispetto all'analoga legittimazione dell'imputato. Per i giudici di Palazzo della Consulta, infatti, il potere d'impugnazione della parte pubblica trova copertura costituzionale unicamente entro i limiti di operatività del principio di parità delle parti, non potendo – ecco il *fil rouge* intessuto sin dal 1995 – essere configurato quale proiezione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale. La Corte, per converso, ha rimarcato come la legittimazione all'impugnazione dell'imputato integri una manifestazione del diritto di difesa, la cui inviolabilità in ogni stato e grado del procedimento, proclamata dall'art. 24 comma 2° Cost., ne accresce la forza di resistenza rispetto a sollecitazioni di segno contrario.

Tali premesse non hanno, comunque, impedito di registrare un grave squilibrio nello statuto codicistico del pubblico ministero. Quest'ultimo, invero, poteva appellare le sentenze di condanna e non (salvo casi eccezionali) quelle di proscioglimento, con una palese inversione logica rispetto al ruolo di parte chiamata, prima, a istruire una *notitia criminis* e, poi, a elevare un'accusa e a sostenerla in giudizio. Segnatamente, preso atto che la riforma in discorso non revocava in discussione la sua astratta legittimazione all'appello, coerenza avrebbe voluto che il pubblico ministero potesse, anzitutto, appellare le sentenze liberatorie, le quali incarnano, normalmente, il rigetto delle richieste della pubblica accusa; al contrario, la legge Pecorella rendeva eccezionale quel genere d'iniziativa, lasciando, al contempo, ampie *chance* reattive sul versante del gravame avverso le condanne.

⁹ Corte cost., n. 26 del 2007, dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 legge n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., aveva escluso che il pubblico ministero potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603 comma 2 c.p.p., in caso di nuova prova decisiva. Corte cost., n. 320 del 2007, dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 legge n. 46 del 2006, nella parte in cui, modificando l'art. 443 c.p.p., aveva escluso che il pubblico ministero potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato. Simmetricamente, Corte cost., n. 85 del 2008, dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 legge n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., aveva escluso che l'imputato potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603 comma 2 c.p.p., in caso di nuova prova decisiva.

Un'incongruità, quella appena descritta, capace d'inficiare, *ex se*, la tenuta del nuovo assetto, in ragione di una contraddizione tutta interna alla legittimazione del magistrato requirente.

Donde, per quanto qui interessa, un secondo punto fermo, suscettibile di atteggiarsi, in prospettiva *de iure condendo*, a monito per il legislatore: non si ripeta l'errore commesso nel 2006, quando l'appello del pubblico ministero subì una drastica contrazione solo rispetto alle sentenze di proscioglimento, conservando, invece, centralità rispetto alle sentenze di condanna, dando così vita – nell'ottica dell'organo requirente – a un «nonsenso *monstre*»¹⁰, che compromise la tenuta di quella manovra *ab interiore parte*, rendendola intrinsecamente contraddittoria.

Da quest'angolo visuale, non sfuggirà, allora, come la proposta di riforma della Commissione Lattanzi colga nel segno: estremizzando la scelta ablativa, essa bandisce *tout court* l'appello del pubblico ministero dal territorio del processo penale e, dunque, non ripropone l'opzione normativa, «inspiegabilmente discriminatoria»¹¹, che la legge Pecorella aveva allevato come una serpe in seno.

4. *Il match clou si gioca sul campo del principio di parità delle parti.* Nel biennio 2007/2008 la partita decisiva si è giocata sul campo del principio di parità delle parti.

Non servirà intrattenersi sull'ormai pacifico adagio dei giudici costituzionali¹² secondo cui, nel processo penale, il principio di parità tra accusa e difesa non richiede, necessariamente, l'identità dei poteri processuali del pubblico ministero e dell'imputato.

Preme, invece, rimarcare il limite di eventuali differenze, scandito dal *diapason* della ragionevolezza.

A tale proposito, è consolidato l'insegnamento della Corte, inteso a spiegare come un trattamento differenziato, per risultare legittimo costituzionalmente, debba mostrarsi ispirato a un'adeguata ragion d'essere, in grado di suffragare la diversità di disciplina in forza di diritti o valori meritevoli di apprezzamento dal punto di vista costituzionale. Più precisamente, lo scrutinio dovrà compiersi sulla base del rapporto comparativo tra la *ratio* che ispira le norme ge-

¹⁰ CORDERO, *Un'arma contro due*, cit., 810.

¹¹ CAPRIOLI, *I nuovi limiti all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento tra diritti dell'individuo e "parità delle armi"*, in *Giur. it.*, 2007, 266.

¹² Basti citare Corte cost., n. 46 del 2004; Corte cost., n. 165 del 2003; Corte cost., n. 110 del 2003; Corte cost., n. 421 del 2001.

neratrici della disparità e (dicono i giudici di Palazzo della Consulta) lo “scalinò” da esse creato tra le posizioni delle parti: tanto più “alto” è il secondo, tanto più solida, nitida e convincente dovrà essere la prima.

Venendo al giudizio di appello, gli artt. 443 e 593 c.p.p., così come riscritti dalla legge n. 46 del 2006, al di sotto dell’assimilazione formale dei contendenti, celavano un’asimmetria radicale, dato che soltanto il pubblico ministero veniva privato del potere di appellare la sentenza che lo vedesse totalmente soccombente (l’infelice definizione è della Corte e vuole riferirsi alle sentenze di proscioglimento), mentre l’imputato – eccettuato il caso dell’irrogazione dell’ammenda – non incontrava limiti quando si trattava di appellare una condanna.

Pacifica essendo la diversità di piani sui quali gli artt. 443 e 593 c.p.p. collocavano la difesa e la pubblica accusa, l’esito dello scrutinio di legittimità costituzionale dipendeva dalla risposta al seguente quesito: quali *rationes* giustificavano tale differenza?⁹

Nessuna valida ragione, secondo i giudici costituzionali. E ciò, si badi, non tanto perché gli argomenti mancassero in assoluto¹³, quanto perché essi si rivelavano inidonei a suffragare una divaricazione così marcata nel trattamento delle parti necessarie del processo penale

Ne è sortita la conclusione secondo cui la menomazione recata dagli artt. 1 e 2 legge n. 46 del 2006 ai poteri del pubblico ministero, nel confronto con quelli speculari dell’imputato, eccedesse il limite della ragionevolezza, in quanto non sorretta da una *ratio* adeguata, in rapporto al carattere radicale, generale e unilaterale della menomazione stessa. Da qui, le declaratorie d’illegittimità costituzionale da parte delle sentenze n. 26 e n. 320 del 2007¹⁴, che, a distanza di un anno, saranno raggiunte dal nuovo intervento demolitivo, attuato – questa volta *ex latere imputati* – dalla sentenza n. 85 del 2008¹⁵:

¹³ In tema, si rinvia agli approfondimenti di CHINNICI, *Condanna senza contraddittorio: un’anacronistica anomalia del processo di appello*, in *Studi in onore di Mario Pisani*, a cura di Corso-Peroni, vol. I, Pienezza, 2010, 197; GAETA-MACCHIA, *L’appello*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, vol. V, Torino, 2009, 351 e 394, nonché a quanto già osservava PERONI, *L’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello*, Padova, 1995, 257.

¹⁴ In termini sostanzialmente adesivi alle decisioni in discorso, CAPRIOLI, *I nuovi limiti all’appellabilità delle sentenze di proscioglimento*, cit., 260; CERESA-GASTALDO, *Non è costituzionalmente tollerabile*, cit., 1894; GREVI, *Appello del pubblico ministero*, cit., 1413; in questa prospettiva si collocano anche le notazioni di CORDERO, *Un’arma contro due*, cit., 810. Quanto, invece, alle opinioni critiche, si rinvia alla bibliografia compendiata in nota *infra*, par. 5.

¹⁵ In tema, ALGERI, *Nuovi sviluppi in materia di appello dell’imputato contro la sentenza di proscioglimento*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 337; BARGIS, *L’imputato può nuovamente appellare (con un limite) le sentenze dibattimentali di proscioglimento: la Corte costituzionale elimina (e nel contempo crea) asimmetrie*, in *Giur. cost.*, 2008, 1046; CAPUTO, *I poteri di impugnazione delle parti: il punto dopo le più*

un terzo tempo, anch'esso giocato sul campo del principio di parità delle parti, in tal modo elevato a vero e proprio giudice dell'eterodossia della legge Pecorella sul fronte dell'inesco del grado di appello.

Vero questo, però, la domanda sorge spontanea: con simili coordinate costituzionali di riferimento, come ha potuto la Commissione Lattanzi avanzare una proposta intesa a estirpare dalla radice l'appello del pubblico ministero, consegnando il gravame nelle mani dell'imputato? Come ha potuto suggerire al Governo una modifica che avrebbe l'effetto di esasperare, *in parte qua*, il divario fra pubblico ministero e prevenuto, quando la storia recente insegna che, per "molto meno" (la legge Pecorella lasciava pur sempre al magistrato il potere di appellare, tanto le sentenze di condanna, quanto – nel rito ordinario – quelle di proscioglimento, sia pure subordinatamente alla sopravvenienza di nuove prove decisive), la Corte costituzionale ha cancellato un'intera manovra nell'arco di due anni dall'entrata in vigore della stessa?

Per rispondere a ragion veduta, converrà allargare lo spettro dell'indagine, al fine di ascrivere il giusto peso, *in primis*, alle argomentate reazioni della dottrina alla restaurazione compiuta dai giudici di Palazzo della Consulta nel biennio 2007/2008; *in secundis*, alla riscrittura dell'art. 593 c.p.p. da parte del d.lgs. 6 febbraio 2018 n. 11; infine, a un recente arresto del giudice delle leggi, relativo proprio alla disciplina di nuovo conio.

5. *La voce della Corte costituzionale: dentro o fuori dal coro?*² Le modifiche apportate agli artt. 443 e 593 c.p.p. dalla legge n. 46 del 2006 e i menzionati interventi della Corte costituzionale ricadono a pieno titolo nell'alveo di quell'ampio e fervente dibattito¹⁶ che, da tempo, involge la natura, la funzione

recenti pronunce della Corte costituzionale, in *Cass. pen.*, 2010, 562; CARUSO-MOLLACE, *Continuano gli interventi della Corte costituzionale sui poteri d'appello del pubblico ministero e dell'imputato*, in *Giur. it.*, 2009, 451; CHINNICI, *Giudizio penale di seconda istanza e giusto processo*, 2^a ed., Torino, 2009, 238; DI LUCIANO, *L'appello penale nelle dinamiche giurisprudenziali*, Torino, 2009, 40; GAETA-MACCHIA, *L'appello*, cit., 397.

¹⁶ Senza pretese di completezza, si segnalano AMODIO, *Disorientamenti legislativi nella riforma delle impugnazioni*, in *Cass. pen.*, 2006, 2308; BARGI, *I nuovi ambiti oggettivi delle impugnazioni*, in *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la "legge Pecorella"*, a cura di A. Gaito, Torino, 2006, 151; BARGIS, *Impugnazioni*, in *Compendio di procedura penale*, fondato da Conso-Grevi, IX ed., Milano, 2018, 901; BELLUTA, *Prospettive di riforma dell'appello penale: tra modifiche strutturali e microchirurgia normativa*, in *Impugnazioni penali. Assestamenti del sistema e prospettive di riforma*, a cura di Bargis-Belluta, Torino, 2013, 237; CAPONE, *Dopo Dan c. Moldavia. Per un processo di parti nell'appello penale*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 1007; CAPRIOLI, *I nuovi limiti all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento*, cit., 253; CERESA-GASTALDO, *Appello (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, Annali, Milano, 2010, 17; CHINNICI, *Giudizio penale di seconda istanza e giusto processo*, cit., 1; COMOGLIO, *Il doppio grado di giudizio nelle prospettive di revisione costituzionale*, in *Riv. dir. proc.*, 1999, 317; COP-

e le dinamiche proprie del giudizio di appello, studiate - anche in chiave comparatistica¹⁷ - in vista di una riforma organica delle impugnazioni penali.

PI, *No all'appello del p.m. dopo la sentenza di assoluzione*, in *Giusto proc.*, 2003, n. 5, 30; CORDERO, *Un'arma contro due*, cit., 807; DE CARO, *L'illegittimità costituzionale del divieto di appello del pubblico ministero tra parità delle parti e diritto al controllo di merito della decisione*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 618; FERRUA, *Il 'giusto processo'*, 3^a ed., Bologna, 2012, 238; FIORIO, *Funzioni, caratteristiche ed ipotesi del giudizio d'appello*, in *Le impugnazioni penali*, diretto da A. Gaito, vol. I, Torino, 1998, 305; A. GAITO, *Impugnazioni e altri controlli: verso una decisione giusta*, *ivi*, 1; GIARDA, *Rimodellato il sistema delle impugnazioni penali tra presunzione di innocenza e durata ragionevole del processo*, in *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio: legge 20 febbraio 2006, n. 46*, a cura di Scalfati, Milano, 2006, 14; IACOVIELLO, *La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione*, Milano, 2013, 873; KOSTORIS, *Le impugnazioni penali, travagliato terreno alla ricerca di nuovi equilibri*, in *Le impugnazioni penali: evoluzione o involuzione? Controlli di merito e controlli di legittimità*, Milano, 2008, 29; LOZZI, *Reformatio in peius del giudice di appello e cognitio facti ex actis della Corte di cassazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 641; MARANDOLA, *L'appello riformato*, Milano, 2020, *passim*; NACAR, *I termini e la ragionevole durata del processo penale*, Torino, 2012, 265; NAPPI, *La riforma delle impugnazioni: habent sua sidera leges*, in *Cass. pen.*, 2004, 1904; NUZZO, *L'appello nel processo penale*, III ed., Milano, 2008, 19; ORLANDI, *Sono davvero troppi tre gradi di giurisdizione penale?*, in *Principio accusatorio, impugnazioni, ragionevole durata del processo*, a cura di Nunziata, Milano, 2004, 141; PADOVANI, *Il doppio grado di giurisdizione. Appello dell'imputato, appello del p.m., principio del contraddittorio*, in *Cass. pen.*, 2003, 4032; PERONI, *Giusto processo e doppio grado di giurisdizione nel merito*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, 730; ID., *L'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello*, cit., 75 e 257; PISANI, *Durata ragionevole del processo penale e appellabilità delle sentenze*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 3; PRESUTTI, *L'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento tra regola ed eccezione*, in *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006. Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali*, a cura di Bargis-Caprioli, Torino, 2007, 54; RUGGERI, *Inappellabilità dei proscioglimenti e tutela del contraddittorio nei giudizi a rischio di condanna (ripercorrendo Corte cost. sent. 6.2.2007 n. 26)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 790; SCALFATI, *Bilancio preventivo di una riforma: principi buoni e norme da ritoccare*, in *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio*, cit., 21; SERGES, *Il principio del "doppio grado di giurisdizione" nel sistema costituzionale italiano*, Milano, 1993, 98; D. SIRACUSANO, *Ragionevole durata del processo e giudizi di impugnazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 16; SPANGHER, *Il doppio grado di giurisdizione*, in *Processo penale e Costituzione*, a cura di Dinacci, Milano, 2010, 493; STELLA, *Sul divieto per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di assoluzione*, in *Cass. pen.*, 2004, 756; TRANCHINA-DI CHIARA, *Appello (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, III Agg, Milano, 1999, 200; VALENTINI, *L'impugnazione della parte civile: in mezzo al guado fra la riforma della "Pecorella" e le dichiarazioni di incostituzionalità*, in questa *Rivista*, 2013, II, 473.

¹⁷ In particolare, cfr. AIMONETTO, *Le impugnazioni proponibili nei confronti della sentenza di primo grado: la disciplina belga*, in *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006*, cit., 457; EAD., *Le impugnazioni proponibili nei confronti della sentenza di primo grado: la disciplina francese*, *ivi*, 445; CONFALONIERI, *Profili comparatistici del diritto all'appello delle parti processuali alla luce dei principi e degli obblighi internazionali*, in *Il nuovo regime delle impugnazioni tra Corte costituzionale e Sezioni Unite*, a cura di Filippi, Padova, 2007, 363; FIORIO, *Profili sovranazionali e costituzionali della facoltà d'impugnare*, in *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la "legge Pecorella"*, cit., 105; GALANTINI, *Impugnazioni penali in diritto comparato*, in *Dig. Pen.*, vol. VI, Torino, 1992, 233; GAMBINI, *Il sistema delle impugnazioni penali in Inghilterra*, in *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006*, cit., 429; GÓMEZ COLOMER, *I ricorsi penali. Un sistema in movimento. Controllo di merito e controllo di legittimità: la situazione in Spagna*, in *Le impugnazioni penali: evoluzione o involuzione?*, cit., 67; ILLUMINATI, *Appello e processo accusatorio. Uno sguardo ai sistemi di common law*, in *Principio accusatorio, impugnazioni, ragionevole durata del processo*, cit., 114; MAURO, *Il "ca-*

Un ricco e variegato ecosistema, questo, all'interno del quale le suddette prese di posizione della Corte costituzionale hanno catalizzato, a conti fatti, più critiche che consensi.

Potrebbe, infatti, rilevarsi come l'ordinamento processuale denoti, nella disciplina delle impugnazioni, una sorta di "squilibrio sistemico" in favore dell'imputato, funzionale alla tutela del *favor innocentiae* e del *favor rei*: emblematici, al proposito, il divieto di *reformatio in peius* ex art. 597 comma 3 c.p.p., i presupposti della revisione e quelli del ricorso straordinario per errore di fatto. Istituti che, raccordandosi alla tutela del diritto di difesa e alla presunzione di non colpevolezza sancita dall'art. 27 comma 2° Cost., concorrono a dipingere, all'interno della cornice delle impugnazioni, un quadro complessivo di garanzie, assicurate al solo imputato, che varrebbe ad allentare le rigide implicazioni del principio di parità delle parti, viceversa teorizzate *in subiecta materia* dalla Corte costituzionale¹⁸.

In quest'ottica, potrebbe anche lamentarsi come i giudici di Palazzo della Consulta abbiano sottovalutato che la tematica trattata nell'art. 111 comma 2° Cost. attiene più alla posizione paritaria delle parti davanti al giudice che alla disciplina degli strumenti che consentono di adirlo¹⁹. Pertanto, la ricerca di un riferimento costituzionale unitario che sorregga il potere d'impugnazione dell'imputato e del pubblico ministero parrebbe destinata all'insuccesso²⁰. Del resto, si è osservato²¹ che, se l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento

so" francese, in *Le impugnazioni penali: evoluzione o involuzione?*, cit., 121; ORLANDI, *Le impugnazioni proponibili nei confronti della sentenza di primo grado: la disciplina tedesca*, in *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006*, cit., 465; RUGGIERI, *L'esperienza dell'ordinamento tedesco. Lo "scabinato": una garanzia alternativa all'impugnabilità nel merito*, in *Cass. pen.*, 2006, 3397; SACCUCCI, *L'art. 6 della Convenzione di Roma e l'applicazione delle garanzie del giusto processo ai giudizi di impugnazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 587; SPENCER, *Le impugnazioni penali: un sistema in movimento. Controlli di merito e controlli di legittimità: rapporto sul diritto inglese*, in *Le impugnazioni penali: evoluzione o involuzione?*, cit., 147; TONINI, *Considerazioni generali sul regime delle impugnazioni nei principali ordinamenti dell'Unione europea*, *ivi*, 59; VERRINA, *Doppio grado di giurisdizione, convenzioni internazionali e Costituzione*, in *Le impugnazioni penali*, diretto da A. Gaito, cit., 141.

¹⁸ Cfr., in questo senso, BARGI-A. GAITO, *Il ritorno della Consulta alla cultura processuale inquisitoria (a proposito della funzione del p.m. nelle impugnazioni penali)*, in *Giur. cost.*, 2007, 245; FRIGO, *Una parità che consolida disuguaglianze*, in *Guida dir.*, 2007, n. 8, 89.

¹⁹ Cfr. MARZADURI, *Sistema da riscrivere dopo ampie riflessioni*, in *Guida dir.*, 2007, n. 8, 84.

²⁰ Cfr. FERRUA, *La sentenza costituzionale sull'inappellabilità del proscioglimento e il diritto al "riesame" dell'imputato*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 615; MARANDOLA, *Nuovo regime dei casi d'appello*, in *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio*, cit., 140; MAZZA, *L'appello necessario*, in *Id.*, *Tradimenti di un codice. La Procedura penale a trent'anni dalla grande riforma*, Torino, 2020, 183.

²¹ Leggansi BARGI-A. GAITO, *Il ritorno della Consulta alla cultura processuale inquisitoria*, cit., 246; SPANGHER, *Tra resistenze applicative ed istanze restauratrici*, in *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la "legge Pecorella"*, cit., 248.

da parte del magistrato fosse stata valutata in rapporto ai valori costituzionali, considerati nel loro complesso²², unitamente alla disciplina degli strumenti processuali assegnati al pubblico ministero per far valere la pretesa punitiva, sarebbe emerso un maggiore equilibrio sistematico, insito nella scelta compiuta dagli artt. 1 e 2 legge n. 46 del 2006.

Ne potrebbe sortire il dubbio che le menzionate occasioni di controllo della ragionevolezza, più che tradurre in atto regole e principi ricavabili dalle fonti sovraordinate dell'ordinamento giuridico, tradiscano valutazioni proprie della Corte²³, con un margine di discrezionalità suscettibile di sconfinare nel sindacato sul merito della legge²⁴: nel caso di specie - ci si è chiesti²⁵ - come negare che la posizione dell'imputato al cospetto di una sentenza di condanna è disomogenea rispetto a quella del pubblico ministero di fronte a una sentenza di proscioglimento? Lungo questa dorsale, si è arrivati a definire «equivoco culturale» quello posto alla base dell'*iter* argomentativo seguito dal giudice delle leggi, secondo cui «la soccombenza *tout court* delle due parti necessarie del processo [sarebbe] elemento che rende assimilabili, quanto alla posizione giuridica sottesa alle stesse, il regime dell'appello del pubblico ministero rispetto a quello dell'imputato», trattandosi, invece, di posizioni che si delinea-

²² MARZADURI, *Sistema da riscrivere*, cit., 86, si stupisce, in particolare, della mancanza, nella sentenza n. 26 del 2007, di riferimenti espliciti a un principio-cardine come la presunzione di non colpevolezza.

²³ «Irragionevoli, di fatto, sono le scelte che non coincidono con quelle predilette dalla Corte (o meglio dalla maggioranza del collegio giudicante)», osserva, polemicamente, FERRUA, *La sentenza costituzionale sull'inappellabilità del proscioglimento*, cit., 616; v. anche ID., *Il 'giusto processo'*, cit., 244.

²⁴ Questa linea di pensiero si coglie in BARGI-A. GAITO, *Il ritorno della Consulta alla cultura processuale inquisitoria*, cit., 242; DE CARO, *L'appello*, in *Manuale di diritto processuale penale*, III ed., Torino, 2018, 775; ID., *L'illegittimità costituzionale del divieto di appello del pubblico ministero*, cit., 625; GAMBINI, *Ancora un abuso del parametro della ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale*, in *Dir. pen. proc.* 2007, 631; MARZADURI, *Sistema da riscrivere*, cit., 86; SPANGHER, *Omissioni e recuperi nella disciplina delle impugnazioni*, in *Il rito accusatorio a vent'anni dalla grande riforma. Continuità, fratture, nuovi orizzonti*, Milano, 2012, 382; ID., *Tra resistenze applicative ed istanze restauratrici*, cit., 248. A fronte della sentenza n. 26 del 2007, non si è, peraltro, mancato di polemizzare con l'impiego di un principio consustanziale ai modelli processuali accusatori, qual è quello della parità delle parti, per produrre un risultato vicino agli archetipi inquisitori, vale a dire la netta preponderanza dei poteri della pubblica accusa, nel caso di specie in materia di impugnazioni: in questo senso, BARGI-A. GAITO, *Il ritorno della Consulta alla cultura processuale inquisitoria*, cit., 240; FERRUA, *La sentenza costituzionale sull'inappellabilità del proscioglimento*, cit., 616; FILIPPI, *La Corte costituzionale disegna un processo accusatorio "all'italiana"*, in *Il nuovo regime delle impugnazioni tra Corte costituzionale e Sezioni Unite*, cit., 3; FRIGO, *Una parità che consolida disuguaglianze*, cit., 89 e 91.

²⁵ FERRUA, *La sentenza costituzionale sull'inappellabilità del proscioglimento*, cit., 613; ID., *Il 'giusto processo'*, cit., 240; PRESUTTI, *L'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento*, cit., 96. Si sofferma sulle profonde differenze tra appello del pubblico ministero e appello dell'imputato, CHINNICI, *Giudizio penale di seconda istanza e giusto processo*, cit., 157.

no in termini incomparabili²⁶.

Ecco, allora, una possibile chiave di lettura della proposta della Commissione Lattanzi: gli approdi della giurisprudenza costituzionale del biennio 2007/2008 non segnano, per la disciplina dei casi di appello, la fine della partita, quanto, piuttosto, il calcio d’inizio.

6. *La riforma Orlando*. Le dinamiche degli artt. 443 e 593 c.p.p. *post*-2006 non possono, quindi, intendersi come espressive di un “pensiero unico” sul tema dei casi di appello; al contempo, esse non sono sintomatiche di un dissidio tra giudici di Palazzo della Consulta e Parlamento tanto radicale e profondo da richiedere, per poter essere risolto dal secondo in chiave novellistica, preventive modifiche al testo della Costituzione²⁷: il legislatore ordinario ha conservato piena legittimazione a riformare la materia in commento, dato che la Corte costituzionale, nel dichiarare illegittime le opzioni compendiate negli artt. 1 e 2 legge n. 46 del 2006, non ha eletto il risultante assetto normativo a costituzionalmente necessitato.

È questo lo sfondo teorico in cui, idealmente, s’inserisce il disegno di legge n. 2798, presentato alla Camera il 23 dicembre 2014, il quale, all’esito di un lungo travaglio parlamentare, è approdato alla legge 23 giugno 2017 n. 103, matrice del d.lgs. 6 febbraio 2018 n. 11, il quale - *inter alia* - ha modificato l’art. 593 c.p.p., conferendovi l’attuale foggia²⁸.

Rispetto al pubblico ministero, spicca - al netto dell’*enclave*

²⁶ Cfr. CHINNICI, *Giudizio penale di seconda istanza e giusto processo*, cit., 234, nonché DE CARO-MAFFEO, *Appello*, in *Dig. disc. pen.*, V agg., Torino, 2010, 50. Più in generale, per una critica all’utilizzo del concetto di soccombenza da parte di Corte cost., n. 26 del 2007, con riferimento al pubblico ministero, v. BARGI-A. GAITO, *Il ritorno della Consulta alla cultura processuale inquisitoria*, cit., 244; DE CARO, *L’illegittimità costituzionale del divieto di appello del pubblico ministero*, cit., 624; FRIGO, *Una parità che consolida disuguaglianze*, cit., 91; MARZADURI, *Sistema da riscrivere*, cit., 84; ORLANDI, *La riforma del processo penale*, cit., 1143; PRESUTTI, *L’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento*, cit., 109; SCALFATI, *Works in progress sui poteri d’appello delle parti “necessarie”*, in *Il nuovo regime delle impugnazioni tra Corte costituzionale e Sezioni Unite*, cit., 11. Per una panoramica sul concetto di soccombenza nel processo penale, v. CARNEVALE, *L’interesse ad impugnare nel processo penale*, Torino, 2013, 89; DIDI, *L’impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011, 98.

²⁷ Scettico, sul punto, FILIPPI, *La Corte costituzionale disegna un processo accusatorio “all’italiana”*, cit., 6, che rievoca il «braccio di ferro tra Parlamento e Corte costituzionale [...] degli anni 1998-1999». Per il riferimento a un ormai risalente disegno di legge costituzionale inteso a modificare l’art. 111 Cost. in modo da assicurare spazi di manovra *in parte qua* al legislatore ordinario, cfr. DEGANELLO, *Ripensare il grado di appello nel processo penale: osservazioni a margine di recenti disegni di riforma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, 654.

²⁸ Per un inquadramento generale, F. GAITO, *I casi di appello*, in *La riforma delle impugnazioni penali. Semplificazione, deflazione, restaurazione*, a cura di Ranaldi, Pisa, 2019, 111; MARANDOLA, *L’appello riformato*, cit., 40.

dell'inappellabilità “oggettiva” ex art. 593 comma 3 c.p.p. – il neonato limite relativo alle sentenze di condanna, appellabili solo quando modifichino il titolo del reato, escludano una circostanza aggravante a effetto speciale o irrogano una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato²⁹, lasciando fuori dal raggio di azione del magistrato requirente la possibilità di contestare in seconde cure, ad esempio, la commisurazione della pena da parte del giudice o l'esito del giudizio di bilanciamento delle circostanze a effetto comune, nell'ipotesi di concorso eterogeneo³⁰.

L'opzione persegue uno «scopo deflattivo»³¹ e tratteggia, in particolare se correlata al nuovo comma 4-*bis* dell'art. 568 c.p.p., la figura di un pubblico ministero «a geometria variabile»³², il quale «sembra che muti interesse in rapporto alle fasi del procedimento». Il limite stabilito dalla norma da ultimo citata, infatti, si candida a riverberarsi sul fronte applicativo dell'art. 593 c.p.p., sancendo che, nei casi in cui il magistrato è legittimato ad appellare, lo può fare solo *contra reum*, cioè per ottenere modifiche della sentenza peggiorative per l'imputato, dato che l'iniziativa *pro reo* è stata *ex lege* circoscritta al ricorso per cassazione³³.

L'impostazione dell'art. 593 comma 1 c.p.p., inedita sul versante del processo

²⁹ Quanto alla dicitura «stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato», Cass., Sez. VI, 24 marzo 2021, p.g. in c. M.M., in *Mass. Uff.*, n. 281500, ha precisato che essa deve riferirsi alle ipotesi in cui il giudice abbia irrogato una pena diversa da quella comminata dalla norma incriminatrice (vicenda nella quale l'imputato era stato condannato per il reato di minaccia aggravata ex art. 612 comma 2 c.p., con contestuale irrogazione della pena della multa, in luogo della reclusione fino a un anno, contemplata invece dalla norma).

³⁰ Sul punto, LORENZETTO, *Lo scacchiere dell'appello: legittimazione, casi e contenuti*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di Bricchetti-Cauzio, coordinato da Marandola, Milano, 2019, 239; RANALDI, *La riforma delle impugnazioni penali, tra afflato riformista e regole d'efficienza*, in *La riforma delle impugnazioni penali. Semplificazione, deflazione, restaurazione*, cit., 20; TROISI, *L'appello del pubblico ministero*, *ivi*, 121.

³¹ TROISI, *L'appello del pubblico ministero*, cit., 121.

³² Così, SCALFATI, *Anti-paneirico dell'intervento legislativo sulle impugnazioni*, in *Le impugnazioni penali dopo la riforma*, a cura di Pulvirenti, Torino, 2018, 8.

³³ In tema, BARGIS, *Riforma in due fasi per la disciplina dell'appello penale*, in *Dir. pen. cont.*, 13 giugno 2018, 3; NACAR, *Le modifiche in tema di impugnabilità soggettiva, tra afflato riformista e regole d'efficienza*, in *La riforma delle impugnazioni penali. Semplificazione, deflazione, restaurazione*, cit., 83; SANTALUCIA, *Il futuro dell'appello nelle ragioni di compatibilità costituzionale della riforma Orlando*, in *Sist. pen.*, 2020, V, 394; SPANGHER, *La riforma dell'appello: le criticità non mancano*, in *Dai decreti attuativi della legge "Orlando" alle novelle di fine legislatura*, a cura di Giarda-Giunta-Varraso, Milano, 2018, 220. La scelta è stata accolta, in linea generale, con favore da chi (DE CARO, *La deflazione delle impugnazioni*, in *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, a cura di Scalfati, Torino, 2017, 342) rimarca l'importanza di «operar[e] una distinzione dell'interesse dei vari soggetti a proporre gravame di merito», dovendosi «ragionevolmente distinguer[e] tra imputato e pubblico ministero in ragione del rispettivo interesse ad impugnare e secondo le prerogative dell'uno e dell'altro assolutamente non assimilabili».

ordinario³⁴, rievoca il regime di appellabilità delle condanne rese all'esito del giudizio abbreviato.

Tenuto conto che quest'ultimo assetto è stato «da sempre giustificato alla luce delle esigenze di economia processuale che connotano un rito a 'prova contratta'»³⁵ e dato atto che, in abbreviato, la decisione viene «presa in prevalenza sulla scorta di atti [...] formati in via unilaterale nella fase investigativa» dagli inquirenti³⁶, la considerazione secondo cui tali caratteristiche non sono parimenti predicabili rispetto al rito ordinario ha alimentato dubbi sulla ragionevolezza della manovra di avvicinamento all'art. 443 comma 3 c.p.p.³⁷. Tali perplessità, tuttavia, non sono condivise da chi obietta che, sebbene il tema della pena non possa dirsi estraneo all'orizzonte istituzionale della pubblica accusa, esso risulta «inquadrabile nella logica della legalità della stessa, in ordine alla quale appare adeguata la tutela del ricorso per cassazione»³⁸.

Da notarsi, peraltro, come la giurisprudenza formatasi intorno all'art. 443 c.p.p. si candidi a valere anche nel perimetro tracciato dall'art. 593 c.p.p., in particolare sancendo che, ove siano integrati i presupposti per un valido ap-

³⁴ Cass., Sez. II, 12 gennaio 2021, p.m. in c. P.R. ed a., in *Mass. Uff.*, n. 280884, ha avuto modo di rilevare come, «apparentemente», sussista «un contrasto tra quanto previsto dal comma 1», secondo cui il pubblico ministero può appellare le sentenze di condanna che presentino gli *errores* menzionati nel testo, «e quanto invece [...] stabilito dal comma 3 [...], in base [al] quale 'sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda'». La Suprema Corte ha, tuttavia, ritenuto risolutivo il fatto che il d.lgs. n. 11 del 2018 abbia «introdotto una modifica specifica al testo dell'art. 593 comma 3 c.p.p., stabilendo che le sentenze di condanna alla pena dell'ammenda siano 'in ogni caso' non appellabili»: tale espressa limitazione, infatti, deve intendersi assorbente anche dei casi in cui la sentenza di prime cure presenti uno dei vizi contemplati dal comma 1. La Cassazione ha, dunque, concluso «che l'espressa dizione 'in ogni caso' introdotta nel testo dell'art. 593 comma 3 c.p.p. ha voluto affermare che, anche in caso di differente qualificazione o di esclusione di aggravante ad effetto speciale, in presenza di condanna alla sola ammenda la sentenza di primo grado non è appellabile dal pubblico ministero ovvero dall'imputato».

³⁵ TROISI, *L'appello del pubblico ministero*, cit., 121.

³⁶ LORENZETTO, *Lo scacchiere dell'appello*, cit., 240.

³⁷ Cfr. LORENZETTO, *Lo scacchiere dell'appello*, cit., 240; EAD., *Nuovi interventi sulla struttura dell'appello e ricadute sul ruolo delle parti*, in *La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative (Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103 e al d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)*, a cura di Bargis-Belluta, Torino, 2018, 241; MACCHIA, *Impugnazioni penali fra riforme legislative e interpretazioni giurisprudenziali*, in *Cass. pen.*, 2020, 941; *antea*, con riferimento alla direttiva di delega, CERESA-GASTALDO, *La riforma dell'appello, tra malinteso garantismo e spinte deflative*, in *Dir. pen. cont. Riv. Trim.*, 2017, III, 171.

³⁸ SPANGHER, *La pena resta inappellabile per il p.m.: 'decisione corretta' motivazione inadeguata*, in *Cass. pen.*, 2020, 2361. In tema, v. anche MARANDOLA, *Non è illegittima la preclusione per il pubblico ministero di contestare, in appello, il trattamento sanzionatorio stabilito nella sentenza di condanna*, in *Giur. cost.*, 2020, 290, che valorizza la scelta d'identificare nel pubblico ministero il soggetto «portatore di un interesse astratto alla punizione dei colpevoli, ma non anche alla determinazione in concreto di una pena adeguata», dato che quest'ultima «è materia di esclusiva competenza del giudice».

pello del pubblico ministero avverso una sentenza di condanna (ad esempio, lamentandosi l'avvenuta modifica del titolo di reato), il gravame non dovrebbe necessariamente limitarsi alla contestazione degli *errores* contemplati dall'art. 593 comma 1 c.p.p., potendo veicolare anche motivi diversi³⁹.

Quanto all'imputato, si assiste a un ritorno alle origini con riferimento, vuoi alle assoluzioni con formula piena, vuoi ai proscioglimenti da contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria, vuoi alle condanne all'ammenda: come nel 1988, tali pronunce esulano dall'area dell'appellabilità "oggettiva" del prevenuto⁴⁰.

Sul primo versante, si è parlato di «precisazione didascalica inutile»⁴¹, posto che le sentenze liberatorie menzionate dalla chiusa dell'art. 593 comma 2 c.p.p. non sarebbero comunque appellabili dall'imputato per carenza d'interesse. Senonché, lo spunto si riconnette a un tema controverso, che – come si avrà modo di vedere⁴² – non ha mancato di attirare l'attenzione della stessa Corte costituzionale.

Invero, le assoluzioni con la c.d. formula piena, nel 1988 oggetto di specifica clausola limitativa, con la riforma del 2006 erano rimaste sotto traccia. Nel silenzio del legislatore, secondo una certa lettura, l'appello dell'imputato avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile per carenza d'interesse, ex artt. 568 comma 4 e 591 comma 1 lett. a) c.p.p., ogniqualvolta la formula ampiamente liberatoria derivasse da un accertamento *pro reo* pieno, palesato in sentenza, mentre ad analoga conclusione avrebbe potuto non addiversarsi qualora la sentenza di prime cure si giustificasse, ex art. 530 comma 2 c.p.p., per l'esistenza di un arsenale probatorio incompleto⁴³. Sul punto, non mancavano, però, indicazioni di segno contrario, intese, cioè, a elidere, anche nelle fattispecie da ultimo citate, l'interesse ad appellare del prevenuto. In tal senso, andava proprio la Suprema Corte, quando affermava che non vi è interesse dell'imputato, assolto con formula piena «ai sensi dell'art. 530 comma 2

³⁹ *Amplius*, CIAVOLA, *Rimodulati i confini di appellabilità delle sentenze di proscioglimento e di condanna, Le impugnazioni penali dopo la riforma*, cit., 121.

⁴⁰ In tema, RANALDI, *La riforma delle impugnazioni penali*, cit., 23.

⁴¹ SCALFATI, *Anti-panegirico dell'intervento legislativo sulle impugnazioni*, cit., 5.

⁴² *Infra*, par. 7.

⁴³ Vedansi BARGIS-BELLUTA, *Linee guida per una riforma dell'appello*, in *Impugnazioni penali. Assestamenti del sistema e prospettive di riforma*, cit., 287; CARNEVALE, *L'interesse ad impugnare nel processo penale*, cit., 190; DE CARO-MAFFEO, *Appello*, cit., 53; MARZADURI, *Così nell'assetto degli istituti il legislatore ricerca nuovi equilibri*, in *Guida dir.*, 2006, n. 10, 52; NUZZO, *Interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza di assoluzione per evitare effetti extrapenali*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2012, 502; SPANGHER, *Legge Pecorella, l'appello si sdoppia. Tra l'eccezionale e il fisiologico*, in *Dir. e giust.*, 2006, n. 9, 69.

c.p.p., a proporre impugnazione», poiché tale ipotesi, «relativa alla mancanza, alla insufficienza o alla contraddittorietà della prova, non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria, né segnala residue perplessità sull'innocenza dell'imputato, né da essa derivano incidenze pregiudizievoli»⁴⁴. Un approdo, questo, suscettibile di critiche non tanto *ex se*, quanto per il *deficit* di coordinamento con la giurisprudenza civile, ove la tesi prevalente esclude la sussistenza di vincoli *pro reo* al cospetto di proscioglimenti *ex art. 530 comma 2 c.p.p.*⁴⁵.

La riforma del 2018, riportando *in subiecta materia* il calendario al 1988, ha comunque risolto la questione a monte, escludendo *apertis verbis* che l'imputato possa appellare le assoluzioni "piene".

Se, dunque, il richiamato contrasto interpretativo ha perso attualità, esso suggerisce che la recente modifica normativa potrebbe non essere del tutto priva di ricadute tangibili⁴⁶. Anzi, comportando un possibile sacrificio per l'imputato che, visti gli orientamenti della giurisprudenza civile, «non può essere considerato marginale»⁴⁷, in assenza di una più ampia revisione della disciplina degli effetti extrapenali del giudicato penale potrebbe addirittura – secondo alcuni Autori⁴⁸ – giustificare censure d'illegittimità costituzionale per violazione del diritto di difesa dell'assolto.

7. *Lo scrutinio di legittimità costituzionale della riforma del 2018.* Il passato burrascoso dell'art. 593 c.p.p. e le menzionate diversità di vedute sulla novella del 2018 facevano scommettere che le eccezioni d'illegittimità costituzionale non avrebbero tardato a palesarsi⁴⁹.

Così è stato.

⁴⁴ Cass., Sez. VI, 11 settembre 2018, B.C., in *Mass. Uff.*, n. 274433; Cass., Sez. III, 15 settembre 2016, P.D., *ivi*, n. 268397; Cass., Sez. III, 7 marzo 2014, U.E., *ivi*, n. 260082; *antea*, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2003, Andreotti, in *Cass. pen.*, 2004, 811; Cass., Sez. Un., 23 novembre 1995, Fachini, *ivi*, 1996, 2131.

⁴⁵ Si rinvia, per tutti, alle analisi di CARNEVALE, *L'interesse ad impugnare nel processo penale*, cit., 190; SCOMPARIN, *La legittimazione e l'interesse ad impugnare del pubblico ministero e dell'imputato*, in *Le impugnazioni penali dopo la riforma*, cit., 72.

⁴⁶ SCOMPARIN, *La legittimazione e l'interesse ad impugnare*, cit., 72.

⁴⁷ CIAVOLA, *Rimodulati i confini di appellabilità*, cit., 124; LORENZETTO, *Lo scacchiere dell'appello*, cit., 245.

⁴⁸ Cfr. CIAVOLA, *Rimodulati i confini di appellabilità*, cit., 126; MANGIARACINA, *La conversione dell'impugnazione. Un istituto da ripensare*, Torino, 2020, 98; MARANDOLA, *Prime riflessioni sul "nuovo" giudizio d'appello*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, II, 161; SPANGHER, *Il "nuovo" giudizio di appello*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 1327; ID., *La riforma dell'appello: le criticità non mancano*, cit., 220.

⁴⁹ In tema, CIAVOLA, *Rimodulati i confini di appellabilità*, cit., 122; MARANDOLA, *L'appello riformato*, cit., 44.

In materia, degna di particolare attenzione è l'iniziativa assunta dalla Corte d'appello di Messina, la quale ha evocato i giudici di Palazzo della Consulta, dubitando dell'ortodossia della recente manovra per asserita violazione degli artt. 3 e 111 Cost. (principio di parità delle parti), dell'art. 97 Cost. (buon andamento della pubblica amministrazione, qui intesa come amministrazione della giustizia) e dell'art. 27 comma 3° Cost. (funzione rieducativa della pena). La Corte costituzionale, tuttavia, ha rigettato l'intero campionario di doglianze, giudicandole infondate, con una decisione⁵⁰ che, in dottrina, ha raccolto soprattutto consensi, sebbene non siano mancate critiche indirizzate all'itinerario motivazionale percorso dal giudice delle leggi.

Il quale, in primo luogo, ha ribadito, non solo che la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito non fruisce, *ex se*, di riconoscimento costituzionale, ma anche che il potere d'impugnazione nel merito della sentenza di primo grado, da parte del pubblico ministero, presenta «margini di 'cedevolezza' più ampi, a fronte di esigenze contrapposte, rispetto a quelli che connotano il simmetrico potere dell'imputato». Recente approdo del già evocato *iter* argomentativo, inaugurato nel 1995, la sentenza in discorso conferma, *claris verbis*, che il potere di impugnazione della parte pubblica non può essere configurato come proiezione necessaria del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, enunciato dall'art. 112 Cost., mentre il potere d'impugnazione dell'imputato si lega a doppio filo all'inviolabilità del diritto di difesa, che ne accresce la forza di resistenza al cospetto di sollecitazioni di segno inverso. Non è senza significato, poi, che, a livello sovranazionale, l'art. 14 par. 5 P.i.d.c.p. e l'art. 2 del Protocollo n. 7 C.e.d.u. prevedano espressamente il diritto a far riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore, o di seconda istanza, solo a favore della persona dichiarata colpevole di aver commesso un reato: dunque, esclusivamente a favore dell'imputato, senza far menzione di altre parti processuali⁵¹.

La Corte non ha, peraltro, mancato di richiamare alcuni significativi precedenti in materia di giudizio abbreviato⁵².

In particolare, l'attenzione è stata spostata sull'art. 443 comma 3 c.p.p., previsione che la Corte – sia prima, sia dopo la modifica dell'art. 111 Cost. – ha sempre reputato legittima, rilevando come l'esclusione del potere della parte

⁵⁰ Corte cost., n. 34 del 2020.

⁵¹ Sul punto, MAZZA, *L'appello necessario*, cit., 177.

⁵² In dottrina, sono state, tuttavia, avanzate perplessità nei confronti del parallelismo tracciato fra il gravame nel rito ordinario e il gravame nel giudizio abbreviato, dato che vi sarebbe un divario tale da rendere «non [...] comparabili» i rispettivi itinerari che precedono la decisione sull'imputazione. Cfr. SPANGHER, *La pena resta inappellabile per il p.m.*, cit., 2359.

pubblica di impugnare nel merito decisioni che segnano «comunque la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione intrapresa» risulti razionalmente giustificabile alla luce dell'«obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito alternativo di cui si tratta»: rito che «implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale probatorio raccolto dalla parte che subisce la limitazione censurata, fuori delle garanzie del contraddittorio».

Se, allora, si considera che obiettivi dichiarati della riforma del 2018 sono la deflazione e la semplificazione dei processi, nell'ottica di garantirne la ragionevole durata, secondo la Corte non può stupire che l'attenzione del legislatore sia caduta sull'appello nel rito ordinario, il quale è da tempo additato come uno dei segmenti processuali più critici sul piano dell'efficienza della giustizia penale.

Quanto all'art. 593 c.p.p., la disposizione novellata, da un lato, tiene fermo il potere del pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento, «ripristinato» (parola della Corte) dalla sentenza n. 26 del 2007; dall'altro, introduce un inedito limite generale all'appello della parte pubblica contro le sentenze di condanna. Secondo i giudici di Palazzo della Consulta, «non è dubbio che la previsione in parola [...] generi una dissimmetria tra le parti. Essa sottrae, infatti, al pubblico ministero il potere di formulare censure di merito in rapporto a tutta una serie di profili, direttamente o indirettamente attinenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio», mentre l'imputato conserva, come regola generale e al netto dei limiti previsti dall'art. 593 comma 3 c.p.p., il potere di appellare sia le sentenze di condanna, sia quelle di proscioglimento, con la sola eccezione delle sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto. Secondo la Corte, tale eccezione - già contemplata, come si è visto, dalla norma originaria del codice di rito - non vale, di per sé, a riequilibrare la posizione delle parti, attenendo a sentenze di assoluzione con formula ampiamente liberatoria, rispetto alle quali potrebbe ritenersi carente lo stesso interesse dell'imputato a impugnare. E alla possibile obiezione secondo cui tale carenza non sussisterebbe quando l'assoluzione sia pronunciata per insussistenza di sufficienti prove a carico, mercé il summenzionato indirizzo della Cassazione civile, la Corte costituzionale ha replicato che la limitazione del potere di appello dell'imputato risulterebbe, comunque, nettamente meno significativa di quella che sconta il pubblico ministero.

Poste queste premesse, il passaggio-chiave della sentenza n. 34 del 2020 si condensa nel giudizio di valore, secondo cui l'asimmetria creata dal legislatore

del 2018 «non deborda dall'alveo della compatibilità con il principio di parità delle parti».

La limitazione del potere di appello del pubblico ministero, infatti, da un lato persegue l'obiettivo - di rilievo costituzionale - di assicurare la ragionevole durata del processo, deflazionando il carico di lavoro delle corti d'appello; dall'altro (in ciò differenziandosi dalla manovra del 2006), la preclusione riguarda sentenze che hanno accolto, nell'*az*, la «domanda di punizione» formalizzata dal magistrato requirente e che non hanno inciso in modo significativo sulla prospettazione accusatoria⁵³.

La modifica è stata, quindi, giudicata «contenuta e non sproporzionata rispetto all'obiettivo».

Si badi che la Corte enuncia, in maniera esplicita, il convincimento che, anche in un sistema ad azione penale obbligatoria, non può ritenersi preclusa al legislatore l'introduzione di limiti all'esercizio della funzione giurisdizionale, intesi ad assicurare la ragionevole durata dei processi e l'efficienza del sistema punitivo. In quest'ottica e più esplicitamente, i giudici di Palazzo della Consulta hanno affermato che non può considerarsi irragionevole un'opzione normativa che, di fronte al soddisfacimento, comunque sia, della pretesa punitiva (leggasi: in caso di condanna), decida di rinunciare a un controllo di merito sul *quantum* della sanzione irrogata.

Al proposito, secondo la Corte, il fatto che il "peso" della rinuncia venga a gravare solo sul pubblico ministero, senza che sia prefigurata una contrapposta limitazione, di analogo spessore, per l'imputato, rientra nella logica della diversa quotazione costituzionale del potere d'impugnazione delle due parti necessarie del processo penale: privo di autonoma copertura nell'art. 112 Cost. - e, dunque, più malleabile, in funzione della realizzazione di interessi contrapposti - quello della parte pubblica; intimamente collegato, invece, all'art. 24 comma 2° Cost. - e, dunque, meno disponibile a interventi limitativi - quello dell'imputato.

Né potrebbe ritenersi significativa, in senso contrario, la circostanza che, discutendosi del giudizio ordinario, manchi una specifica contropartita in termini di rinuncia del prevenuto all'esercizio di propri diritti o facoltà, come accade in abbreviato. In passato, l'esistenza di una simile contropartita è stata, sì, valorizzata dalla Corte costituzionale come fattore che concorre a giustificare la limitazione al potere di appello della parte pubblica previsto dall'art. 443 comma 3 c.p.p., ma ciò non significa - spiega il giudice delle leggi - che

⁵³ Non hanno, cioè, mutato la qualificazione giuridica del fatto, escluso circostanze aggravanti a effetto speciale o applicato una pena di specie diversa da quella comminata dalla norma incriminatrice.

essa rappresenti una condizione imprescindibile per il riconoscimento della legittimità costituzionale di dissimmetrie tra le parti *in subiecta materia*: lo attesta, ad esempio, la vicenda dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento del giudice di pace, rispetto alla quale il rigetto della *quaestio* è dipesa da tutt'altro ordine di argomentazioni⁵⁴.

Secondo la Corte, non può nemmeno trascurarsi che, in altre fasi del procedimento, è il pubblico ministero a fruire di una posizione d'indubbio vantaggio: così è, per eccellenza, durante le indagini preliminari, ove l'arsenale di strumenti investigativi a disposizione dell'organo dell'accusa non trova riscontro dal lato della difesa⁵⁵.

Quanto, poi, alla denunciata inidoneità della norma censurata a realizzare gli obiettivi di economia processuale che la ispirerebbero, i giudici di Palazzo della Consulta – premesso che il principio del buon andamento, enunciato dall'art. 97 Cost., è «riferibile all'amministrazione della giustizia soltanto per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, non all'attività giurisdizionale» *stricto sensu* intesa – hanno obiettato che l'effetto deflativo prodotto dall'art. 593 c.p.p. riformato, per quanto circoscritto, è destinato a cumularsi con quello prodotto dalle altre misure adottate dalla riforma Orlando, quali la previsione (con riguardo alla generalità delle impugnazioni) dell'onere di specifica enunciazione dei motivi, a pena d'inammissibilità; la reintroduzione dell'istituto del concordato sui motivi di appello; la limitazione del gravame del procuratore generale, giusta il nuovo art. 593-bis c.p.p.⁵⁶.

⁵⁴ Cfr. Corte cost., n. 298 del 2008.

⁵⁵ SPANGHER, *La pena resta inappellabile per il p.m.*, cit., 2359, lamenta la disattenzione *in parte qua* della Corte verso i limiti che l'imputato patisce sul fronte dell'appello delle sentenze di proscioglimento, complice la mancata modifica degli artt. 652, 653 e 654 c.p.p.

⁵⁶ Il fatto che il Collegio abbia ampliato l'orizzonte, collocando la norma censurata all'interno di un contesto più ampio, è stato accolto con favore e giudicato, per il suo respiro sistematico, «di particolare interesse», da una parte della dottrina (SANTALUCIA, *Il futuro dell'appello*, cit., 388), sebbene si sia anche rilevato che i «due tempi» della Riforma Orlando non concorrono a definire un intervento sempre coerente, dato che il legislatore ha svolto un'opera riformatrice la quale annovera anche alcune modifiche in grado di appesantire (anziché ridurre) in modo significativo il carico di lavoro dei giudici di secondo grado (SPANGHER, *La pena resta inappellabile per il p.m.*, cit., 2359; in tema anche DELLA TORRE, *La Corte costituzionale promuove i limiti all'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di condanna dell'imputato*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, 1342; ROMBI, *La Corte costituzionale e i nuovi limiti ai poteri d'appello del pubblico ministero*, in *Proc. pen. giust.*, 2020, 1360). Si è, inoltre, notato come la Corte abbia, in questa occasione, rigettato le censure dei rimettenti facendo leva sullo scopo di deflazione, quando, invece, nei citati precedenti del 2007, le più spiccate ragioni di tutela della difesa del prevenuto, su cui si fondava la legge Pecorella, non l'avevano convinta a fare altrettanto. Se, infatti, è «indiscutibile che la dissimmetria tra le parti, prodotta dalla l. n. 46 del 2006, era più netta di quella attuale», è altrettanto certo che la riforma più risalente «si fondava su una *ratio* di tutela di valori – come

Ancora, la disposizione denunciata non è risultata foriera d'incongruenze e scompensi, sul piano sistematico, paragonabili a quelli che caratterizzavano la riforma del 2006 e tacciabili, come si è visto⁵⁷, d'intrinseca contraddittorietà. Per un verso, infatti, i limiti all'appello del pubblico ministero sono riferiti alle pronunce che presentano lo scarto meno significativo rispetto alle richieste dell'accusa, vale a dire alle sentenze di condanna e non a quelle di proscioglimento. Per altro verso, tali limiti, stabiliti dall'art. 593 comma 1 c.p.p. in rapporto al giudizio ordinario, risultano meno stringenti di quelli previsti rispetto alle condanne in abbreviato.

Con riguardo al timore - manifestato dal giudice *a quo* - che la previsione limitativa in esame impedisca in radice all'accusa di reagire all'irrogazione di pene macroscopicamente inadeguate per difetto alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere del reo, la Corte ha rimarcato come il pubblico ministero resti pur sempre abilitato ad attivare il controllo della Cassazione sulla «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione» che sorregge la commisurazione della pena. Tale controllo, se pure certamente «non attinge [...] alla pienezza del riesame di merito, consentito dall'appello», può valere, comunque, a porre rimedio a ipotesi d'incongruenza estrema o manifesta della quantificazione del trattamento sanzionatorio.

Da ultimo, è stata giudicata infondata la censura di potenziale compromissione della funzione rieducativa della pena (art. 27 comma 3° Cost.), parametro che già in precedenti occasioni la Corte ha ritenuto non pertinente alla tematica della limitazione dei poteri di appello del pubblico ministero. A prescindere da ogni altra considerazione, secondo i giudici di Palazzo della Consulta non è possibile ritenere che la funzione rieducativa della pena postuli, imprescindibilmente, che sia assicurato un controllo di merito sulla quantificazione della sanzione operata dal giudice di primo grado, intesa a evitare che siano inflitte pene sproporzionate per difetto.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come riformato nel 2018, è stata dichiarata, pertanto, non fondata in riferimento a tutti i parametri evocati.

8. Abolizione dell'appello del pubblico ministero e giurisprudenza della Corte costituzionale: proposte di modifica al progetto della Commissione Lattan-

il canone di cui all'art. 24, comma 2, Cost. - aventi un ruolo nell'architrave costituzionale di ben maggiore rilievo rispetto alla mera deflazione» (DELLA TORRE, *La Corte costituzionale promuove i limiti all'appello del pubblico ministero*, cit., 1344).

⁵⁷ *Supra*, par. 3.

zi. Il complesso mosaico sinora ricomposto - frutto del lavoro a più mani del legislatore, della giurisprudenza e della dottrina - consente di tornare alla proposta della Commissione Lattanzi, per verificare, in particolare, la sostenibilità costituzionale della propugnata, radicale abolizione dell'appello del pubblico ministero, il quale, pertanto, in quel disegno, potrebbe innescare controlli di legalità, legittimità e razionalità delle sentenze di prime cure a mezzo del solo ricorso per cassazione.

La Corte ha dimostrato, dalla metà degli anni Novanta del secolo scorso in poi, di non riconoscere al gravame della pubblica accusa un addentellato costituzionale diretto. Al contrario, ha esplicitamente affermato che la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito non gode, di per sé, di riconoscimento costituzionale e che il potere d'impugnazione della parte pubblica non può essere configurato come proiezione necessaria del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, enunciato dall'art. 112 Cost.

Ciò significa che la scelta di abolire l'appello del pubblico ministero rientra, astrattamente, nelle prerogative del legislatore e che, quindi, la proposta della Commissione Lattanzi potrebbe essere accolta e recata a effetto, senza risultare, da questa specifica angolatura prospettica, eterodossa costituzionalmente.

Il condizionale, tuttavia, è d'obbligo, perché le zone grigie, nei *dicta* della Corte, non mancano. L'arresto del 2020, ad esempio, nel fare salva l'ultima versione dell'art. 593 c.p.p., valorizza, a più riprese, il fatto che la riforma del 2018 abbia limitato il potere di appello del pubblico ministero solo al cospetto di sentenze «che hanno accolto, nell'*an*, la 'domanda di punizione' proposta dal pubblico ministero e che non hanno, altresì, inciso in modo significativo sulla prospettazione accusatoria», ingenerando qualche dubbio sulle reali possibilità per il nomoteta di spingersi oltre, fino ad abolire *tout court* l'appello dell'organo d'accusa.

In ogni caso, il vero banco di prova per quest'ultima opzione consisterebbe nelle implicazioni del principio di parità delle parti e nel correlato scrutinio di ragionevolezza delle scelte differenziatrici compiute dal legislatore.

Tale dimensione d'indagine, nel 2007, aveva anzitutto rilevato il «nonsense *monstre*»⁵⁸ insito nel comprimere l'appello del pubblico ministero sul fronte delle sentenze di proscioglimento, lasciandolo, invece, pressoché intatto sul versante delle condanne. Nell'antagonismo tipico di un processo di parti, la soluzione si palesava irragionevole e intrinsecamente contraddittoria: da qui, la netta censura ad opera delle menzionate sentenze del 2007.

⁵⁸ CORDERO, *Un'arma contro due*, cit., 810.

La proposta della Commissione Lattanzi, tuttavia, si tiene lontana da quel peccato originale: teorizzando la radicale abolizione dell'appello del pubblico ministero, risolve *ab ovo* la questione dei rapporti interni al gravame della pubblica accusa, dato che quest'ultimo esce letteralmente di scena.

Al contempo, però, una soluzione così *tranchant* fa schizzare alle stelle il coefficiente di attrito con la legittimazione all'appello dell'imputato, trascinando la prospettata innovazione alla sbarra del principio di parità delle parti. Converrà, allora, muovere dall'enunciato secondo cui il potere d'impugnazione delle parti necessarie del processo penale è caratterizzato da una diversa quotazione costituzionale⁵⁹: privo di autonoma copertura nell'art. 112 Cost. quello della parte pubblica; intimamente collegato, invece, all'art. 24 comma 2° Cost. quello dell'imputato. Una premessa, questa, la cui spiccata natura valoriale si correla al fatto che il principio di parità non è inteso dalla Corte costituzionale nel senso della necessaria identità dei poteri processuali del pubblico ministero e dell'imputato, inevitabile essendo che intercorrano differenze di disciplina tra una parte pubblica, istituzionalmente chiamata a compiere indagini e a sostenere un'accusa, e una parte privata, che da quell'accusa ha l'inviolabile diritto di difendersi. Il punto-chiave è la *ratio* di tali differenze, la quale deve rivelarsi idonea a giustificare e suffragare il divario che le norme, matrici della disparità, istituiscono.

Se, allora, come sostiene la Commissione Lattanzi, l'appello del pubblico ministero può essere abolito, perché non gode, *ex se*, di un addentellato costituzionale diretto e immediato, il mantenimento (a fronte di quell'eliminazione) del potere di appello in capo all'imputato, per evitare censure fondate sul principio di parità (come inteso dalla Corte costituzionale), dovrà trovare una giustificazione diretta e immediata nei valori metaprimari che a quella prerogativa difensiva si legano. Invero, se il potere di appello dell'imputato venisse circoscritto a ipotesi che possano definirsi costituzionalmente necessitate o imposte, la diversità di disciplina rispetto al pubblico ministero non potrebbe dirsi sguarnita di un'adeguata *ratio* giustificatrice e, dunque, non potrebbe tacciarsi d'irragionevolezza.

Il primo riverbero di questa chiave di lettura si coglie, a nostro avviso, nell'emersione di una linea di spartiacque tra le sentenze di condanna e quelle di proscioglimento.

Per quanto anche le seconde – ove non si tratti di assoluzioni con formula piena – possano veicolare conseguenze sfavorevoli per il prevenuto⁶⁰, è diffici-

⁵⁹ Cfr. Corte cost., n. 34 del 2020.

⁶⁰ Cfr. *amplius, infra*, par. 10.

le negare che il nocciolo duro del diritto di difesa (consacrato come inviolabile dall'art. 24 comma 2° Cost. e da intendersi – giusta l'art. 117 comma 1° Cost. – alla luce delle citate Carte dei diritti che impegnano l'Italia) e la presunzione di non colpevolezza⁶¹ si traducano, innanzitutto, nella necessità di assicurare all'imputato una *chance* reattiva nei confronti delle sentenze che irrogano una pena a suo carico, offrendogli la possibilità d'innescare un controllo sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle risultanze probatorie, eventualmente *in unum* con la deduzione di errori di diritto. Arduo, in tale ipotesi, "accontentarsi" del ricorso per cassazione, in ragione delle ampie aree che rimarrebbero scoperte, vuoi a causa del catalogo tassativo dei casi di ricorso e della natura degli stessi, vuoi per effetto dei limiti congeniti ai poteri cognitivi e decisorii della Suprema Corte.

Se la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e l'intero arco di quest'ultimo è coperto dalla presunzione di non colpevolezza, il riconoscimento all'imputato della possibilità di appellare, per motivi di merito e di legittimità, una sentenza di condanna trova un presidio diretto negli stessi dettati degli artt. 24 comma 2° e 27 comma 2° Cost., capaci di accreditarlo anche all'interno di un sistema di regole che estrometta il pubblico ministero dal circuito del gravame.

Le vicissitudini storiche dell'art. 593 comma 3 c.p.p., peraltro, consentono di aumentare il *focus*, polarizzando l'attenzione sulle condanne a pena detentiva, con l'effetto di far calare il sipario sull'appello avverso le condanne a pena pecuniaria⁶² (se del caso, irrogata quale sanzione sostitutiva ex artt. 53 ss. legge 24 novembre 1981 n. 689⁶³).

⁶¹ Cfr. anche DE CARO, *Riflessioni sulla legittimità costituzionale dell'appello alla vigilia del dibattito parlamentare sulla riforma di parte del processo penale*, in *questa Rivista*, 2020, II, 16, che, tuttavia, colloca l'ancoraggio dell'appello dell'imputato alla presunzione di non colpevolezza all'interno di un più ampio ragionamento, inteso a dimostrare la costituzionalizzazione della garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito.

⁶² Cfr. *amplius, infra*, par. 9.

⁶³ Opzione che il legislatore bene farebbe ad esplicitare. La Cassazione, infatti, ha più volte ribadito che il regime d'inappellabilità oggettiva ex art. 593 comma 3 c.p.p. non ricorre nel caso in cui la pena pecuniaria sia applicata in sostituzione di pena detentiva (per una sintesi, GRILLI, *L'appello penale. Guida pratica*, Milano, 2020, 72; MANGIARACINA, *La conversione dell'impugnazione*, cit., 89): le decisioni più recenti sul punto (Cass., Sez. III, 11 febbraio 2016, p.m. in c. L.E., in *Mass. Uff.*, n. 266833; Cass., Sez. IV, 8 novembre 2012, L.V., *ivi*, n. 253645) si pongono in linea di continuità con l'orientamento, sposato anche dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 3 febbraio 1995, Bonifazi, in *Cass. pen.*, 1995, 3302), che esclude dall'area d'impatto dell'art. 593 comma 3 c.p.p. la casistica in discorso (cfr. Cass., Sez. I, 5 marzo 2009, Providenti, *ivi*, 2011, 1512; Cass., Sez. I, 9 maggio 2006, Silvestri, *ivi*, 2007, 4615, con nota di NUZZO, *Noterella sull'impugnazione esperibile nell'ipotesi di applicazione di sanzione sostitutiva, ibidem*, 4616; Cass., Sez. I, 11 giugno 2001, Paolucci, in *Dir. e giust.*, 2002, n. 15, 80; Cass., Sez. III, 8 novembre 1999, Zorzi, in *Arch. n. proc. pen.*, 2000, 540; Cass. Sez. III, 10 novembre 1998, De Luca,

Al riguardo, è noto che le scelte legislative, volte (con moto pendolare) a circoscrivere l'area delle sentenze appellabili, escludendo, a seconda delle stagioni, la pena pecuniaria *tout court* o la sola ammenda⁶⁴, sono state, tradizionalmente, giustificate facendo leva su «esigenze di forzosa semplificazione del rito in presenza di soglie (ritenute) minime di trattamento sanzionatorio», in omaggio alla logica secondo cui, «nel sistema delle impugnazioni, gli *standards* di garanzia potrebbero, una volta assicurati livelli minimi, per il resto in certa misura ritenersi flessibili e, perciò, proporzionabili alle soglie (qualitative e quantitative) della sanzione prevista o applicata al fatto di specie»⁶⁵.

Nella prospettiva qui in esame, il netto *discrimen* tra pena detentiva e pena pecuniaria rappresenterebbe il parametro di commisurazione delle *chance* reattive offerte al condannato, legittimato solo nel primo caso ad appellare.

Infine, raccogliendo uno spunto offerto dalla sistematica dell'art. 593 c.p.p. all'esito delle novelle del 2006 e del 2018, ove il comma 1 affianca alle condanne il rinvio agli artt. 579 e 680 c.p.p., meritano una menzione *ad hoc* le decisioni che applicano una misura di sicurezza detentiva. Siano esse sentenze di condanna o di proscioglimento, il tratto congenitamente afflittivo che le caratterizza e la stringente correlazione col requisito generale della pericolosità sociale *ex artt.* 202 e 203 c.p. richiedono che si assicuri al prevenuto un mezzo d'impugnazione nel merito⁶⁶. *Nulla quaestio* nell'ipotesi di condanna

in *Cass. pen.*, 1999, 3454). Va, tuttavia, ricordato che non si tratta di un insegnamento incontrovertito, dato che talune pronunce, anche successive all'intervento del consesso allargato, depongono in senso contrario, riconducendo, dunque, nell'area di pertinenza del comma 3 l'ipotesi della pena pecuniaria applicata in sostituzione della sanzione detentiva (*Cass.*, Sez. V, 12 marzo 2002, Castrogiovanni, in *Guida dir.*, 2002, n. 32, 89; *Cass.*, Sez. V, 28 settembre 2001, Foti, *ivi*, n. 31, 94; *Cass.*, Sez. I, 28 giugno 2001, p.m. in c. Anastasio, *ivi*, 2001, n. 9, 72).

⁶⁴ La giurisprudenza afferma che il limite all'esperibilità dell'appello, fissato dall'art. 593 comma 3 c.p.p., non subisce interferenze e conserva, perciò, intatta la propria operatività, ove all'imputato venga irrogata la pena pecuniaria, con contestuale applicazione di una pena accessoria (*Cass.*, Sez. III, 25 settembre 2000, Maffezini, in *Arch. n. proc. pen.*, 2001, 441; *Cass.*, Sez. III, 20 settembre 1995, Lippi, in *Riv. pen.*, 1996, 767) o condanna al risarcimento del danno a favore della parte civile (*Cass.*, Sez. III, 23 maggio 2001, Feletto, in *Guida dir.*, 2001, n. 9, 71). Sotto quest'ultimo prospetto, si coglie, peraltro, un parziale disallineamento rispetto alla disciplina dettata per il giudice laico, posto che l'art. 37 comma 1 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 apre la via all'appello dell'imputato contro le sentenze che applicano la sola pena pecuniaria se il prevenuto «impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno». Ancora di recente, l'assetto codicistico e l'interpretazione in discorso sono stati comunque giudicati immuni da possibili vizi d'illegittimità costituzionale da *Cass.*, Sez. III, 12 febbraio 2021, S.F., in *Mass. Uff.*, n. 281566. Va da sé, peraltro, che la riforma proposta nel testo dovrebbe investire anche i casi di condanna a pena pecuniaria emessa dal giudice laico.

⁶⁵ TRANCHINA-DI CHIARA, *Appello (dir. proc. pen.)*, cit., 203.

⁶⁶ A valle della riforma del 2006, parte della dottrina (SCALFATI, *Salvo eccezioni*, cit., 56; TONINI, *La illegittimità costituzionale del divieto di appellare il proscioglimento. Una pronuncia discutibile che genera ulteriori problemi*, in *Il nuovo regime delle impugnazioni tra Corte costituzionale e Sezioni Uni-*

che cumuli pena detentiva e misura di sicurezza, poiché, in ragione di quanto premesso, l'appello sarebbe ordinariamente esperibile; in caso, invece, di condanna a pena pecuniaria o di proscioglimento, potrebbero ricalcarsi le orme segnate proprio dagli artt. 579 e 680 c.p.p., convergendo, dunque, sul tribunale di sorveglianza.

In sintesi, la sommatoria delle tre forze vettoriali dianzi descritte produrrebbe, *ex latere imputati*, questa risultante: abolizione dell'appello dell'imputato avverso le sentenze di proscioglimento e avverso le condanne a pena pecuniaria, con conservazione del gravame avverso le sentenze che irroghino la pena detentiva o che applichino una misura di sicurezza detentiva.

La consapevolezza del peso specifico delle ipotesi ablativo appena descritte suggerisce di soffermarvisi brevemente.

9. (Segue): *L'abolizione dell'appello dell'imputato contro le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria*. Sarebbe onerosa, per il reo, la perdita del potere di appellare le condanne alla pena della multa (l'ammenda è fuori gioco sin dalla prima stesura dell'art. 593 c.p.p.), poiché alcune fattispecie delittuose la comminano con un massimo edittale elevato e, dunque, aprono il campo a sanzioni potenzialmente gravose, in astratto cumulabili al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.

Non è un caso che la Commissione Lattanzi, nel prevedere l'inappellabilità delle condanne a pena pecuniaria, faccia salve proprio le ipotesi «di particolare afflittività», nonché quelle «in cui l'imputato impugni anche il capo relativo alla condanna [...] al risarcimento del danno».

Il punto debole di tale assetto, tuttavia, è rappresentato dalle interrelazioni col principio di parità delle parti che, per le ragioni dianzi esposte, probabilmente consentirebbe a una manovra incentrata sull'abolizione dell'appello del pubblico ministero di superare il vaglio di legittimità costituzionale solo ove il gravame dell'imputato si dimostrasse circoscritto a ipotesi suscettibili di definirsi costituzionalmente necessitate. Ebbene, tale caratteristica non è agevolmente predicabile rispetto alla condanna a pena pecuniaria per almeno tre ordini di ragioni:

in primis, è ormai consolidata nel nostro ordinamento la previsione che

te, cit., 355) aveva suggerito che la testualità dell'art. 593 comma 1 c.p.p. intendesse raggruppare, in un unico *genus*, un novero eterogeneo di provvedimenti restrittivi delle libertà dell'accusato, tra i quali sarebbero rientrate, a questi limitati fini, le sentenze di proscioglimento applicative di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. Per un approfondimento sul punto, si rinvia a GAETA-MACCHIA, *L'appello*, cit., 401.

esclude *ab ovo* l'appellabilità delle condanne alla sola pena dell'ammenda, dimostrando *per tabulas* che il legame tra appello e condanna a pena pecuniaria può essere reciso senza che si verificano reazioni di rigetto;

in secundis, vi è un precedente storico, offerto dalla versione dell'art. 593 comma 3 c.p.p. forgiata dalla legge 24 novembre 1999 n. 468, la quale estendeva il perimetro della "inappellabilità oggettiva" ricomprendendovi anche la multa, giusta la statuizione secondo cui erano «inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali [era] stata applicata la sola pena pecuniaria»;

in terzo luogo, non passi inosservato il *self-restraint* delle massime istanze giurisdizionali su questo specifico terreno, vero essendo, da un lato, che i giudici di Palazzo della Consulta non hanno censurato alcuna delle versioni dell'art. 593 comma 3 c.p.p., succedutesi dal 1988 ad oggi; dall'altro, che la stessa Cassazione ha, reiteratamente, respinto sul nascere eventuali *quaestiones* relative alla disciplina in discorso⁶⁷.

⁶⁷ La Corte di Cassazione ha dichiarato, più volte (*ex plurimis*, Cass., Sez. III, 24 gennaio 2013, M.A. ed a., in *Mass. Uff.*, n. 255047; Cass., Sez. III, 19 ottobre 2011, in *Arch. n. proc. pen.*, 2012, 390), la manifesta infondatezza di questioni di costituzionalità dell'art. 593 comma 3 c.p.p., prospettate in relazione alla prevista inappellabilità delle sentenze di condanna per contravvenzione punita in concreto con la sola pena pecuniaria. In particolare, il Supremo Collegio ha osservato che il suddetto limite oggettivo non viola il canone di parità tra le parti, stante la sua operatività, tanto per l'imputato, quanto per il pubblico ministero (Cass., Sez. III, 24 febbraio 1993, Serra, in *Mass. Uff.*, n. 194699). Né, d'altro canto, l'inappellabilità circoscritta a tale tipo di condanna risulterebbe vulnerare il parametro di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., se - come ha affermato la Corte Suprema - il diverso trattamento a cui soggiacciono le condanne per contravvenzione punite con pena detentiva si giustifica con la diversa valutazione di gravità del reato operata dal giudice (Cass., Sez. III, 11 febbraio 1993, Mosca, *ivi*, n. 194115). Infine, si è escluso ogni contrasto tra l'art. 593 comma 3 c.p.p. e l'art. 24 Cost., sotto il profilo dell'indiretta lesione che il diritto di difesa verrebbe a patire con la perdita di un grado di giurisdizione: al riguardo, la Corte ha costantemente ribadito che la garanzia del doppio grado di giurisdizione nel merito non trova fondamento nelle norme costituzionali (Cass., Sez. I, 1° luglio 1996, Feliciotti, *Arch. n. proc. pen.*, 1997, 208; Cass., Sez. I, 6 aprile 1994, Rosizzi Scarola, in *Mass. Uff.*, n. 197814; Cass., Sez. III, 23 febbraio 1994, Varriale, *ivi*, n. 200715). Per le determinazioni della Suprema Corte nel senso dell'ortodossia costituzionale dell'art. 593 comma 3 c.p.p. nel testo risultante dalla novella del 1999 (superata nel 2001), cfr. Cass., Sez. III, 14 novembre 2002, Pestarino, *ivi*, n. 223270; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2001, Soglio, *ivi*, n. 220279; analogamente, Cass., Sez. III, 23 maggio 2001, Feletto, cit., 71; Cass., Sez. V, 18 aprile 2001, Garzia, in *Dir. e giust.*, 2001, n. 36, 72; Cass., Sez. III, 18 dicembre 2000, Trapletti, in *Mass. Uff.*, n. 218194; Cass., Sez. IV, 16 novembre 2000, Spada, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 451; Cass., Sez. V, 3 novembre 2000, Calabrese, in *Mass. Uff.*, n. 217847. Da ultimo, Cass., Sez. III, 16 aprile 2021, R.M.T., *ivi*, n. 281330, ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 comma 3 c.p.p., per asserita violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonché dell'art. 6 C.e.d.u., in quanto (nel testo attualmente vigente) esclude l'appellabilità della sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, mentre - questa la tesi del giudice *a quo* - sarebbe possibile appellare la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis c.p. Secondo la Suprema Corte, invece, anche quest'ultima sentenza, ove riferita a contravvenzioni per le quali potrebbe infliggersi, in concreto, la sola ammenda, non è appellabile, sicché non sono configu-

Ciò significa che l'abolizione dell'appello dell'imputato avverso la condanna alla sola pena pecuniaria potrebbe trovare una giustificazione, a livello di sistema, nelle evocate «esigenze di forzosa semplificazione del rito»⁶⁸, in tal modo accreditandosi come costituzionalmente ortodossa nonostante la perentorietà dell'art. 24 comma 2° Cost. (rispetto al quale, si ricorderà, i giudici di Palazzo della Consulta hanno rimarcato la particolare forza di resistenza della legittimazione al gravame, senza, tuttavia, sancire la costituzionalizzazione del doppio grado di giurisdizione di merito). Al contempo, quel sacrificio delle istanze difensive potrebbe fungere da irrinunciabile contrappeso alla radicale abolizione del gravame del pubblico ministero, giocando, dunque, un ruolo decisivo nell'ottica del principio di parità delle parti.

Non ci si può nascondere, peraltro, che le riforme delle impugnazioni penali ridondano sul sistema penalistico complessivamente inteso. Sicché un'importante modifica, come quella appena delineata rispetto alle condanne alla multa, dovrebbe accompagnarsi all'adozione di ulteriori accorgimenti da parte del legislatore.

La riforma Cartabia, ad esempio, ha discutibilmente accantonato un piano d'intervento al quale la Commissione Lattanzi aveva opportunamente dedicato spazio: si vuol dire dell'introduzione del meccanismo dei c.d. tassi giornalieri, in luogo di criteri - quelli recati dagli artt. 133 e 133-*bis* c.p. - che rimettono oggi la commisurazione della multa e dell'ammenda a determinazioni pressoché insondabili del giudice della cognizione. L'adozione del suddetto meccanismo, veicolando una logica a due tempi nella quantificazione della pena pecuniaria da irrogarsi⁶⁹, si candiderebbe, *inter alia*, a favorire un vaglio più penetrante delle determinazioni assunte dal giudice di prime cure, producendo un effetto benefico, suscettibile di misurazione anche davanti alla Suprema Corte, in particolare nelle ipotesi di ricorso *ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.* In tal modo, si mitigherebbero, *in parte qua*, gli effetti della prospettata contrazione dei casi di appello e il sistema compirebbe un passo avanti

rabili né la prospettata disparità di trattamento, né la violazione degli ulteriori parametri costituzionali evocati

⁶⁸ TRANCHINA-DI CHIARA, *Appello (dir. proc. pen.)*, cit., 203.

⁶⁹ Nella propria Relazione finale, la Commissione così riassume la proposta: «stabilire, per le comminatorie della multa e dell'ammenda, un numero di quote giornaliere non inferiore a 5 e, di norma, non superiore a 360. Attraverso un procedimento di commisurazione bifasico, il giudice determinerà prima il numero delle quote cui assoggettare il condannato e, poi, l'importo di ogni quota che [...] si propone di fissare tra un minimo di 1 euro a un massimo di 30.000 euro, tenendo conto delle condizioni economiche e di vita del condannato. Tra gli elementi che il giudice potrà considerare vi sono il reddito del condannato, il patrimonio nella sua disponibilità, nonché particolari obblighi giuridici cui sia tenuto assolvere».

nella direzione della trasparenza e della legalità sanzionatoria, riconoscendo finalmente il giusto spazio a una tecnica di commisurazione della pena che il nostro ordinamento, immotivatamente, relega nell'area della responsabilità da reato delle persone giuridiche da più di vent'anni.

Al contempo, converrebbe riflettere sul potenziamento dell'istituto della rateizzazione della pena pecuniaria, allentando le rigidità dell'art. 133-ter c.p. (contemplante una forbice da tre a trenta rate mensili), posto che le dinamiche del pagamento dilazionato della sanzione irrogata potrebbero rappresentare un incentivo all'adempimento spontaneo da parte del prevenuto, in tal modo contribuendo ad abbassare la pressione sul fronte delle impugnazioni. Allo stesso scopo, ma specularmente, mutuando l'esperienza ormai consolidata in ambito amministrativo, non sarebbe fuori luogo valutare l'adozione, in sede penale, di meccanismi "premiali" che associno una riduzione del *quantum* all'immediato pagamento da parte del condannato⁷⁰.

Ancora, sarebbe necessario ripensare la disciplina dei vincoli extrapenali del giudicato penale di condanna, recati dagli artt. 651, 653 comma 1-bis e 654 c.p.p. Invero, i limiti all'appello dell'imputato contro una sentenza che irroghi la sola pena pecuniaria si spiegano in una logica di miglioramento dell'efficienza della giurisdizione penale, mentre la loro ripercussione in sede civile, amministrativa o disciplinare, inevitabile se l'imputato non potesse esperire il gravame avverso la condanna alla multa o all'ammenda, potrebbe rivelarsi irragionevole, in quanto non sorretta da idonea giustificazione. Il sistema potrebbe, allora, trovare il giusto equilibrio, associando all'eliminazione dell'appello contro le condanne a pena pecuniaria l'elisione dei vincoli extrapenali di tali condanne, attualmente previsti dagli artt. 651, 653 comma 1-bis e 654 c.p.p., talché il soggetto condannato in sede penale alla multa o all'ammenda recupererebbe *chance* difensive nei processi civili e amministrativi o nei procedimenti disciplinari, eventualmente instaurati in relazione alla medesima condotta.

Per quanto, invece, concerne l'ipotesi di una condanna a pena pecuniaria, affiancata da una decisione sulla domanda risarcitoria avanzata dalla parte civile, si rinvia a quanto si dirà *infra*⁷¹, a proposito delle parti eventuali del processo.

Da ultimo, una notazione di contesto.

La pena pecuniaria, in Italia, è una sanzione "fantasma", in ragione di un clamoroso (e - verrebbe da dire - scandaloso) *deficit* di effettività. Le statisti-

⁷⁰ Cfr. anche *infra*, par. 11.

⁷¹ Cfr. par. 12.

che ministeriali dimostrano che le pene pecuniarie irrogate nel nostro Paese vengono eseguite in una percentuale che non varca la soglia del 2,5% dei casi, con una media annuale di oltre un miliardo di euro di ammanco nelle casse statali. Un dato così eclatante non può tenersi ermeticamente isolato dalla sfera del processo penale, assumendo che afferisca alla sola fase esecutiva o che sia un problema di esclusiva pertinenza del diritto penale sostanziale: la realtà della pena pecuniaria contribuisce, al contrario, a suffragare l'idea che, perlomeno sino a quando non si sia ovviato al summenzionato *deficit*, i limiti all'appello che l'imputato dovesse subire su questo fronte sono giustificabili, in quota-parte, anche in forza del divario abissale che, sul piano dell'effettività, distingue una condanna a pena detentiva da una condanna a pena pecuniaria.

È noto che la legge n. 134 del 2021 ha aperto un cantiere in materia⁷². L'auspicio è che ne sortiscano risultati concreti, capaci di avvicinare (con più di due secoli di ritardo) il nostro Paese a quello statuto della sanzione penale che Cesare Beccaria enunciava nella seconda metà del Settecento, quando valorizzava - in contrapposizione alla «crudeltà delle pene» - «l'infallibilità di esse» e «la certezza [del] castigo», disegnando il perfetto *identikit* delle due superlatitanti nell'odierna realtà della multa e dell'ammenda.

10. (Segue): *L'abolizione dell'appello dell'imputato contro le sentenze di proscioglimento*. Quanto alle sentenze di proscioglimento, potrebbe obiettarsi che la tutela costituzionale del diritto di difesa ingenera forti dubbi sulla praticabilità di un'operazione che, rispetto ad esse, faccia *tabula rasa* del gravame dell'imputato, anche nei casi in cui, dunque, non trattandosi di assoluzioni con formula piena, esse veicolino possibili ripercussioni negative sul prevenuto⁷³. Basti dire, al riguardo, della chiusa dell'art. 593 comma 2 c.p.p. vigente, la cui legittimità - lo si è visto - viene revocata in discussione da una parte della dottrina, la quale contesta che si possa impedire all'imputato di appellare l'assoluzione "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto", ove emessa ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p.

Simile impostazione esegetica, a ben considerare, finisce per teorizzare (più o

⁷² Cfr. art. 1 comma 16 legge n. 134 del 2021.

⁷³ Com'è noto, la riforma Cartabia contempla un criterio direttivo che, senza arrivare alla radicale eliminazione dell'appello avverso i proscioglimenti, delinea «l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa» (art. 1 comma 13 lett. c) legge n. 134 del 2021), estendendo, dunque, l'attuale gittata dell'art. 593 comma 3 c.p.p. fino a comprendere anche i delitti rispetto ai quali la comminatoria editale preveda la multa come unica sanzione irrogabile o quale possibile alternativa alla reclusione.

meno apertamente) la costituzionalizzazione, *pro reo*, del principio del doppio grado di giurisdizione di merito: invero, se si ritiene censurabile l'esclusione dell'appello del prevenuto anche in caso di assoluzione piena (sia pure *ex art. 530 comma 2 c.p.p.*), *a fortiori* non potranno accettarsi limiti nell'ipotesi di assoluzioni con altre formule, di proscioglimenti *ex artt. 529 o 531 c.p.p.* e, meno che mai, in caso di condanna.

Sennonché, i giudici di Palazzo della Consulta hanno, reiteratamente, escluso che il doppio grado di giurisdizione di merito goda di copertura e riconoscimento costituzionali, anche qualora il tema sia osservato *ex latere imputati*. Inoltre, le menzionate decisioni del biennio 2007/2008 hanno mostrato di scrutinare i limiti all'appello dell'imputato contro le sentenze liberatorie, come regolati dall'*art. 593 c.p.p. post-2006*, non tanto facendo leva sull'inviolabilità del diritto di difesa, quanto sul principio di parità delle parti. Pertanto, se - stando all'impostazione della Corte - il doppio grado di giurisdizione di merito non è una garanzia costituzionalmente riconosciuta e il principale *driver* per giudicare della legittimità dei limiti al gravame dell'imputato avverso le sentenze di proscioglimento è il principio di parità delle parti, allora l'abolizione dell'appello avverso le sentenze liberatorie guadagna credito, una volta acquisito che il pubblico ministero sarebbe sguarnito, *in toto*, del potere di appellare. Segnatamente, l'abolizione dell'appello dell'imputato contro le sentenze di proscioglimento integrerebbe la contropartita rispetto alla perdita, per l'organo d'accusa, del potere d'impugnare nel merito le condanne.

Per rendere più chiaro l'itinerario logico seguito, converrà ricordare, telegraficamente, a quali presupposti corrispondano le sentenze di proscioglimento diverse dalle assoluzioni "piene", già oggi - queste ultime - contemplate dall'*art. 593 comma 2 c.p.p.*, che ne esclude *expressis verbis* l'appellabilità da parte dell'imputato.

Stando alle formule compendiate negli *artt. 529 ss. c.p.p.*, l'imputato può essere prosciolto:

- a) perché «il fatto [...] non è previsto dalla legge come reato», cioè per un *deficit* di tipicità, dovuto all'impossibilità di sussumere il comportamento contestato in una specifica fattispecie incriminatrice;
- b) perché «il fatto non costituisce reato», evenienza che si verifica quando difetta la colpevolezza, vuoi per l'assenza dell'elemento soggettivo richiesto (ad esempio, il dolo nei delitti, ove non siano previste fattispecie preterintenzionali o colpose), vuoi per l'integrazione di una c.d. scusante (ad esempio, la minaccia *ex art. 54 comma 3 c.p.*);

c) per una carenza di anti giuridicità, risultando integrata una scriminante⁷⁴ (ad esempio, la legittima difesa);

d) perché «il reato è stato commesso da una persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione», diciture riferibili, rispettivamente, al difetto di imputabilità *ex artt.* 85 ss c.p. o alla sussistenza di una causa di non punibilità in senso stretto (ad esempio, quella prevista dall'art. 649 c.p. rispetto ai delitti contro il patrimonio oppure la particolare tenuità del fatto, *ex art.* 131-*bis* c.p.);

e) perché «il reato è estinto», ove cioè sia maturata una causa di estinzione del reato (ad esempio, prescrizione, amnistia, oblazione);

f) perché «l'azione penale non doveva essere iniziata o [...] proseguita», in ragione dell'assenza di una condizione di procedibilità (ad esempio, la querela).

In tutti questi casi, un'analisi strettamente penalistica rivela l'esistenza di un astratto interesse del prosciolti al gravame, posto che i summenzionati esiti sono potenzialmente “migliorabili”, vero essendo che l'*optimum* è incarnato dall'assoluzione con formula piena⁷⁵. Ciò non significa ancora, però, che tale interesse non possa essere contemperato con altri, intesi ad assicurare efficienza e funzionalità al sistema della giustizia penale, i quali, nel caso di specie, deporrebbero per l'esclusione del potere di appello.

Varrà, allora, la pena di notare che, in caso di proscioglimento, l'eventuale domanda della parte civile non viene trattata e che i contenuti di “accertamento implicito”, potenzialmente veicolati dalle suddette sentenze (ad esempio, un'assoluzione per assenza di dolo potrebbe fondare su un accertamento che il fatto sussiste e che l'imputato lo ha commesso; l'applicazione di una causa di non punibilità o di una causa estintiva del reato potrebbe poggiare sulla tesi, esplicitata in motivazione, che l'imputato ha commesso un fatto previsto dalla legge come illecito penale), non fanno stato *contra reum* in sede extrapenale ai sensi degli artt. 651 e 653 comma 1-*bis* c.p.p., posto che tali norme investono, esclusivamente, le sentenze di condanna irrevocabile.

⁷⁴ Al proscioglimento per assenza di anti giuridicità si riferisce espressamente l'art. 530 comma 3 c.p.p., ma, a rigore, anche l'ipotesi *de qua* potrebbe ricondursi alla formula «il fatto non costituisce reato», contemplata dai commi 1 e 2.

⁷⁵ In giurisprudenza, vedansi Cass., Sez. VI, 19 aprile 2018, A.C. ed a., in *Mass. Uff.*, n. 274285; Cass., Sez. VI, 16 aprile 2018, A.G., *ivi*, n. 273178; Cass., Sez. IV, 27 febbraio 2014, S.C., in *Cass. pen.*, 2014, 3352; Cass., Sez. II, 22 marzo 2011, Cerrito, *ivi*, 2012, 1807. Meno lineare è l'impostazione offerta dalla Suprema Corte con riferimento alla formula «perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato», rispetto alla quale si sono espresse in senso difforme Cass., Sez. I, 19 maggio 2009, Presciutti, *ivi*, 2011, 303, e Cass., Sez. VI, 13 novembre 2003, Arcoledo ed a., in *Riv. pen.*, 2005, 353. Con riferimento al proscioglimento per difetto di una condizione di procedibilità, cfr. SPANGHER, *La pratica del processo penale*, vol. I, Padova, 2012, 199.

Certo, sull'altare di una giustizia penale alla ricerca di efficienza e funzionalità verrebbe sacrificato l'astratto interesse dell'imputato ad addivenire a un'assoluzione con formula più ampia, capace di produrre – *pro reo* – gli effetti vincolanti previsti dagli artt. 652 e 653 comma 1 c.p.p. o, se del caso, di legittimare un'azione riparatoria per ingiusta detenzione *ex art.* 314 comma 1 c.p.p. Sennonché, all'interrogativo circa la tollerabilità costituzionale di tale sacrificio non è affatto scontata una risposta negativa. Invero, in difetto d'indicazioni puntuali della Corte costituzionale al riguardo, si profila un giudizio di contemperamento fra istanze antagoniste che collocherebbe su uno dei piatti della bilancia un fattore “di peso”, com'è quello del «recupero di una migliore efficienza ed efficacia dell'amministrazione della giustizia»⁷⁶, capace di misurarsi con la forza di gravità che, sull'altro piatto della bilancia, eserciterebbe il diritto di difesa: le *chance* che le due spinte si equilibrino dipendono dal fatto che si sta pur sempre discutendo di appello avverso le sentenze di proscioglimento.

Vero questo, dovrebbero, tuttavia, contemplarsi due ordini di eccezioni: *in primis*, lo si è già visto, le sentenze che applichino misure di sicurezza detentive; *in secundis*, le assoluzioni per vizio totale di mente, rispetto alle quali l'arresto della Corte costituzionale che, nel 2009, ha censurato l'art. 443 c.p.p.⁷⁷, esplicita le ragioni che non consentono, nella fattispecie di cui all'art. 88 c.p., di privare l'imputato della possibilità di provocare un secondo grado di merito.

Infine, un cenno all'istituto regolato dall'art. 131-*bis* c.p., il cui perimetro applicativo, peraltro, è in fase di forte espansione⁷⁸. Sebbene di tratti di una causa di non punibilità, la correlata sentenza liberatoria, passando in giudicato, si candida a produrre effetti vincolanti extrapenali «quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso». Trattasi di una deroga rispetto alla disciplina ordinaria che l'art. 652 c.p.p. riserva alle sentenze di assoluzione; deroga che, tuttavia, proietta un cono d'ombra sull'ipotizzata abolizione dell'appello avverso le sentenze liberatorie, che, nel caso di specie, rischierebbero di produrre pesanti ricadute *contra rem* in sede civile o amministrativa. Ne consegue che la prospettata riforma dei casi appello dovrebbe accompagnarsi

⁷⁶ Così recita il d.m. 16 marzo 2021, istitutivo della Commissione Lattanzi.

⁷⁷ Corte cost., n. 274 del 2009.

⁷⁸ Cfr. l'art. 1 comma 21 legge n. 134 del 2021, il quale prevede, «come limite all'applicabilità della disciplina [...], in luogo della pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria».

all'abrogazione dell'art. 651-*bis* c.p.p.

11. (Segue): *La riforma dei casi di appello al cospetto del principio di parità delle parti*. Abolire l'appello del pubblico ministero (come propone la Commissione Lattanzi) e, contestualmente (in questo caso, discostandosi dal progetto della Commissione), circoscrivere quello dell'imputato alle sentenze che irrogano una pena detentiva, a quelle che applicano una misura di sicurezza detentiva e al proscioglimento per vizio totale di mente: la seconda manovra restrittiva, gravante sul prevenuto, rappresenterebbe il portato dell'applicazione alla prima (relativa al pubblico ministero) degli insegnamenti impartiti, in materia, dalla Corte costituzionale.

I giudici di Palazzo della Consulta, infatti, hanno ascritto un ruolo decisivo al rapporto tra la *ratio* che ispira le differenze tra le prerogative delle parti necessarie del processo e l'ampiezza dello "scalino" che separa le posizioni delle stesse. Orbene, nell'ipotesi in discorso, tra il pubblico ministero, sguarnito *in toto* del potere di appellare, e l'imputato, astrattamente titolare di quel potere, la distanza sarebbe la minima teorizzabile, perché il secondo potrebbe esperire il gravame di merito solo in casi costituzionalmente e convenzionalmente imposti. Nel gergo della Corte, dunque, lo "scalino" sarebbe il più "basso" possibile e, al contempo, risulterebbe sorretto da una solida *ratio*, poiché il gravame rappresenterebbe un'esplicazione diretta dell'inviolabilità del diritto di difesa e della presunzione di non colpevolezza, nonché l'immediata traduzione in atto delle garanzie assicurate dall'art. 14 par. 5 P.i.d.c.p.

L'appello subirebbe, così, una radicale metamorfosi: da mezzo d'impugnazione generalista e pluritematico, esperibile in via di regola da qualsiasi parte processuale avverso le sentenze di prime cure, a peculiare manifestazione del diritto di difesa dell'imputato, circoscritta a ipotesi costituzionalmente e convenzionalmente necessitate.

Il disegno in parola risponderrebbe a una seria riflessione intorno all'obiettivo - definito «di rilievo costituzionale» proprio dal giudice delle leggi - della ragionevole durata del processo. Invero, l'uscita di scena del pubblico ministero e, più in generale, delle sentenze di proscioglimento e di quelle di condanna alla pena pecuniaria produrrebbe ricadute tangibili sul carico di lavoro dei giudici di seconde cure, sia perché si contrarrebbe, in modo drastico, l'area dell'appellabilità oggettiva e soggettiva; sia perché tornerebbe nell'alveo dell'eccezionalità l'istituto della rinnovazione istruttoria *ex art. 603 c.p.p.*, la cui esondazione, negli ultimi decenni, è stata, invece, inarrestabile, in stringen-

te correlazione con l'appello avverso le sentenze liberatorie⁷⁹. Una riforma che avrebbe, dunque, il pregio di produrre effetti concreti e non – come troppo spesso capita a valle di riforme legislative di bandiera – meramente teorici, eventuali, ipotetici, minimalistici⁸⁰: nel condurre il proprio vaglio sulla ragion d'essere delle manovre riformistiche attuate dal legislatore, i giudici costituzionali dovrebbero ascrivere il giusto peso alla loro attitudine a perseguire, in modo efficace ed effettivo, obiettivi di sicura rilevanza costituzionale. Sul medesimo *target*, convergono le direttive di delega, impresse dalla riforma Cartabia, orientate, rispettivamente, alla (discutibile⁸¹) causa d'inammissibilità dell'appello per genericità delle doglianze⁸² e all'inappellabilità delle sentenze di condanna «a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità»⁸³. Tali fattori, combinandosi con la revisione dei “casi di appello” dianzi descritta, cospirebbero alla configurazione di uno strumento difensivo esperibile solo da chi abbia davvero valide ragioni per contestare, in punto di fatto o di diritto, la sentenza di prime cure che lo riguarda.

A tal proposito, peraltro, converrà soffermarsi brevemente su un'innovazione recata dalla stessa legge n. 134 del 2021: si vuol dire dell'ipotesi di riduzione della pena irrogata, in caso di acquiescenza da parte dell'imputato.

⁷⁹ Un pallido correttivo è oggi delineato dall'art. 1 comma 13 lett. l) legge n. 134 del 2021, contemplante una sostituzione del comma 3-*bis* dell'art. 603 c.p.p., nel senso di prevedere «che, nel caso di appello contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sia limitata ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado».

⁸⁰ Vedasi, ad esempio, LORENZETTO, *Lo scacchiere dell'appello*, cit., 238, quando condivisibilmente preconizza «l'impatto dell'ativo pressoché nullo» della riforma dell'art. 593 c.p.p. da parte del d.lgs. n. 11 del 2018, nonostante gli *slogan* in senso contrario che hanno accompagnato la riforma.

⁸¹ DE CARO, *Riflessioni critiche sulle proposte della Commissione ministeriale in tema di riforma delle impugnazioni penali*, in *questa Rivista*, 2021, II, 14 ss.; FERRUA, *La riforma dell'appello*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 1155, e SPANGHER, *Inammissibilità: l'inarrestabile erosione dei diritti delle parti*, *ivi*, 2022, 5, riservano giudizi piuttosto severi alle proposte della Commissione Lattanzi relative all'appello a “critica vincolata” (suggerzione non recepita dalla legge n. 134 del 2021) e all'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità.

⁸² Più precisamente, sulla falsariga dei recenti approdi delle Sezioni Unite, l'art. 1 comma 13 lett. i) legge n. 134 del 2021 prevede «l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi quando nell'atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato».

⁸³ Cfr. l'art. 1 comma 13 lett. e) legge n. 134 del 2021. Viene qui in gioco la prospettiva, delineata dall'art. 1 comma 17 legge n. 134 del 2021, della revisione delle c.d. sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, disciplinate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nel cui perimetro viene inserito – *inter alia* – il lavoro di pubblica utilità, istituito mutuato dal d.lgs. n. 274 del 2000 e, segnatamente, dall'omonima pena principale, irrogabile dal giudice di pace. In chiave di riforma, il lavoro di pubblica utilità è destinato a operare in sostituzione di pene detentive che, all'esito della commisurazione, non eccedano i tre anni, sostituzione possibile solo «se il condannato non si oppone».

Attualmente, la fattispecie in parola è circoscritta – sotto forma di criteri direttivi – al giudizio abbreviato⁸⁴ e al decreto penale di condanna⁸⁵, ma, a ben considerare, la *ratio* di tale limitazione non è cristallina. Se, infatti, la diminuzione legata al rito in caso di condanna *ex art. 442 comma 2 o 459 comma 2 c.p.p.* si giustifica, nell'un caso, in ragione dell'applicazione di una pena all'esito di un procedimento nel quale l'imputato rinuncia alle garanzie proprie del dibattimento; nell'altro, per effetto di una condanna emessa *inaudito reo*, il segmento successivo all'adozione della decisione (sentenza o decreto) suggerisce di cambiare paradigma giustificativo, perché, al cospetto di una sanzione concretamente irrogata, la relazione tra acquiescenza nei confronti d'essa e sconto di pena non si pone in termini radicalmente diversi, a seconda che il rito di riferimento sia speciale od ordinario: in fondo, ciò che il legislatore incentiva è la mera accettazione del verdetto⁸⁶.

Seguendo la prospettiva delineata in queste pagine, ove l'appello diverrebbe, essenzialmente, una prerogativa del condannato a pena detentiva, non passa inosservato come, a mente dell'art. 597 comma 3 c.p.p., l'imputato beneficerebbe, per definizione (in quanto unico legittimato al gravame), del divieto di *reformatio in peius*. Tenendo ferma quest'ultima garanzia (scelta che accomuna la proposta della Commissione Lattanzi e la legge n. 134 del 2021), sarebbe gioco facile preconizzare scelte strumentali, volte a innescare il secondo grado di giudizio al solo scopo di lucrare, eventualmente, gli effetti della neonata improcedibilità dell'azione penale⁸⁷ (ove il processo di seconde cure andasse troppo per le lunghe), nella consapevolezza che, giusta l'art. 597 comma 3 c.p.p., il quadro sanzionatorio non potrebbe comunque aggravarsi.

⁸⁴ L'art. 1 comma 10 lett. b) n. 2 legge n. 134 del 2021 delega il Governo a «prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell'esecuzione».

⁸⁵ L'art. 1 comma 10 lett. d) n. 3 legge n. 134 del 2021 delega il Governo ad «assegnare un termine di quindici giorni, decorrenti dalla notificazione del decreto penale di condanna, entro il quale il condannato, rinunciando a proporre opposizione, possa pagare la pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto».

⁸⁶ La stessa Relazione finale della Commissione Lattanzi va in questo senso, quando – sia pure riferendosi al solo giudizio abbreviato – giustifica la proposta riferendosi a «uno scambio ben noto nel nostro ordinamento tra rinuncia consapevole e volontaria a una garanzia (l'appello quale espressione del diritto di difesa) e uno sconto ragionevole di pena (quale premio per il risparmio di attività processuale)»: un argomento, questo, che sembra parimenti spendibile rispetto a una sentenza emessa all'esito del giudizio ordinario. In tema, manifesta forte scetticismo verso la proposta della Commissione SPANGHER, *La Giustizia (europea) 25% nella Commissione Lattanzi*, in *questa Rivista*, 2021, II, 3, che parla di «idiosincrasia del novellatore per i gravami», confermata, in particolare, dalla previsione in discorso, della quale sarebbe, tuttavia, «difficile trovare il fondamento».

⁸⁷ Cfr. art. 2 legge n. 134 del 2021.

Al fine di scongiurare tale rischio, onde far sì che l'appello riveli, esclusivamente, la natura di strumento reattivo avverso una condanna ritenuta ingiusta o illegittima, il meccanismo proposto dalla riforma Cartabia potrebbe rivelarsi utile anche al di fuori del circuito dei summenzionati riti speciali. Invero, un soggetto condannato – al termine del giudizio ordinario, immediato o direttissimo – alla reclusione o all'arresto, posto di fronte, in caso di acquiescenza, alla riduzione (per esempio⁸⁸) di un decimo della pena irrogata, si troverebbe al bivio tra due certezze: quella di ottenere uno sconto di pena, se non impugna; quella di non rischiare aggravamenti sanzionatori, se appella. Un'alternativa, questa, che si candida a depotenziare i gravami strumentali. Infatti, una limitata, ma certa, riduzione di pena tenderà a imporsi rispetto a un gravame debole, esperito “scommettendo tutto” sull'inefficienza della macchina processuale – quella che determinerebbe la chiusura del processo per improcedibilità dell'azione –, perché perderla, quella scommessa, comporterebbe il pagamento di un caro prezzo, vuoi dal punto di vista sanzionatorio (l'imputato avrebbe bruciato, con le proprie mani, una sicura riduzione di pena), vuoi in termini di spese legali e processuali, alimentate dall'ulteriore grado di giudizio. Per converso, la promessa dello sconto non frenerebbe la scelta di contestare, per ragioni di fatto o di diritto, una condanna che si ritenga ingiusta o illegittima, rispetto alla quale, cioè, si miri all'*overturning* in proscioglimento, o a una sensibile revisione *in melius* della sanzione o, ancora, all'annullamento della pronuncia sfavorevole *ex art. 604 c.p.p.*: in questi casi, il gioco (l'appello) varrebbe la candela (la perdita della riduzione sanzionatoria per acquiescenza).

12. (Segue): *Cenni sulla parte civile*. Teorizzata l'abolizione dell'appello del pubblico ministero, la Commissione Lattanzi ne fa conseguire la caducazione del medesimo potere per il danneggiato dal reato, costituitosi parte civile.

Queste pagine si propongono di esaminare la disciplina dei casi di appello e le relative ipotesi di modifica, facendo leva sulla giurisprudenza costituzionale in materia, ove il ruolo della parte civile si rivela meno pregnante, vero essendo, da un lato, che l'attenzione dei giudici di Palazzo della Consulta è ricaduta, principalmente, sui rapporti fra le parti necessarie del processo; dall'altro, che lo statuto di queste ultime è molto più rigido rispetto a quello delle parti eventuali. Infatti, come la stessa Commissione ha avuto modo di osservare, la caratteristica di parte eventuale assegna un ampio spazio di manovra al legisla-

⁸⁸ Le riduzioni che il menzionato art. 1 comma 10 legge n. 134 del 2021 prevede sono di un sesto in abbreviato e di un quinto rispetto al decreto penale di condanna.

tore, che potrebbe, ad esempio, puntare sull'appello innanzi al giudice civile o sulla revisione della disciplina della sospensione *ex art. 75 c.p.p.* per ovviare agli effetti di una riforma come quella qui in discussione. Non solo: la stessa legge n. 134 del 2021, con la delega impartita sul versante della giustizia ripartiva⁸⁹, dimostra quanto ricca sia, *in parte qua*, la gamma delle variabili a disposizione.

Il tema della persona offesa e delle parti eventuali apre, in altri termini, il sipario su un orizzonte variegato e policromo, che, complici gli effetti della direttiva 2012/29/UE, abbraccia l'interrogativo di fondo circa lo spazio da concedere a danneggiato e vittima del reato nel procedimento penale, per poi discutere della sovrapposizione e della distinzione dei rispettivi ruoli, nonché del concorso con altre possibili sedi giurisdizionali in cui ammetterli a far valere le rispettive pretese. Un ventaglio di problemi e soluzioni la cui analisi non può, comunque, essere accantonata da un legislatore che intenda riformare i casi di appello in modo radicale, come la Commissione Lattanzi propone. Invero, a fronte di una sentenza di assoluzione, la domanda risarcitoria non viene trattata, ma la parte civile, ove instauri un nuovo processo nella sede propria, rischia di subire gli effetti extrapenali del giudicato penale *ex art. 652 c.p.p.* Per converso, in caso di condanna penale dell'imputato, la domanda risarcitoria è trattata e decisa, sicché su di essa convergono gli interessi, sia del danneggiato, sia dell'imputato, il quale, se si accede all'ipotesi dianzi descritta, non sarebbe legittimato all'appello nel caso in cui, sul fronte penale, venisse irrogata la sola pena pecuniaria. Resterebbe, perciò, da stabilire se – come suggerisce la Commissione – il ricorso per cassazione sia rimedio sufficiente, vero essendo che la Suprema Corte ha dimostrato, rispetto all'art. 593 comma 3 c.p.p., di reputare ortodossa l'esclusione del gravame, anche ove la condanna all'ammenda si cumuli col risarcimento del danno⁹⁰.

Si tratta, in ogni caso, di una dimensione di analisi molto vasta, che travalica quella del giudizio di seconde cure. In questa sede, pertanto, può soltanto essere evocata, al fine di rimarcare come la revisione dei casi di appello si riverberi sull'intero sistema della cognizione penale, imponendo interventi di raccordo su ampia scala, in assenza dei quali qualsiasi novella che non si risolva in mero *maquillage* è destinata a scivolare lungo il declivio dell'illegittimità costituzionale.

13. *Riflessioni conclusive.* Sono passati più di vent'anni da quando autorevole

⁸⁹ Cfr. art. 1 comma 18 legge n. 134 del 2021.

⁹⁰ Si rinvia ai riferimenti compendati *supra*, nota n. 64.

dottrina, nel quadro della riforma costituzionale del giusto processo, richiamava l'attenzione sulla necessità di stabilire «quale spazio attribuire all'appello nell'innovata architettura del contraddittorio»⁹¹.

La Commissione Lattanzi teorizza l'abolizione del gravame del pubblico ministero e della parte civile: una scelta dirompente che risponde in modo deciso a quell'istanza, riducendo drasticamente la legittimazione soggettiva al gravame.

Sennonché, la giurisprudenza di Palazzo della Consulta relativa all'art. 593 c.p.p. rivela il rischio che la trasformazione dell'appello in prerogativa esclusiva dell'imputato incorra in nuove censure d'illegittimità costituzionale fondate sul principio di parità delle parti, per evitare le quali bisognerebbe intervenire in chiave riduttiva anche sull'appello del prevenuto, limitandolo ai soli casi che possano definirsi costituzionalmente necessitati.

Seguendo questa traiettoria, vi è un'unica certezza: la manovra in discorso non potrebbe concepirsi come *interna corporis* del secondo grado di giudizio, perché un cambiamento come quello descritto ridisegnerebbe l'assetto complessivo della cognizione penale, modificherebbe i ruoli e le prerogative dei soggetti che la animano e interferirebbe con i vincoli che le sentenze passate in giudicato istituiscono in sede extrapenale.

La ridefinizione dei casi di appello, insomma, non potrebbe essere realizzata al di fuori di una riforma organica del processo di prime cure, intesa ad attuare, «nell'innovata architettura del contraddittorio», i canoni del modello accusatorio senza compromessi e infingimenti. Un'operazione, questa, prodromica e propedeutica alla revisione dell'assetto complessivo delle impugnazioni penali, in vista del necessario superamento di uno schema - quello disegnato dal Libro IX - retaggio del codice abrogato e del suo *imprinting* culturale.

⁹¹ PERONI, *Giusto processo e doppio grado di giurisdizione nel merito*, cit., 722.